

## **DELIBERA N. 139/12/CIR**

### **SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2005**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 dicembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS del 4 febbraio 2010 recante “Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2010;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 691/07/CONS recante “Approvazione degli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2005, 2006 e 2007, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2005 e 2006” con la quale è stato affidato alla società European Economics Research Limited (di seguito Europe Economics) l’incarico di revisione del costo netto per gli anni 2005 e 2006;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento “Servizio Universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per l’anno 2005”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 17 ottobre 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre 2006;

VISTA la delibera n. 1/08/CIR del 6 febbraio 2008, recante “Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 15 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 65/09/CIR del 28 ottobre 2009 recante “Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR Servizio Universale e metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del Servizio Universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 106/11/CIR del 5 settembre 2011, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999” in corso di pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 107/11/CIR del 5 settembre 2011, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2000” in corso di pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 108/11/CIR del 5 settembre 2011, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2002” in corso di pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 109/11/CIR del 5 settembre 2011, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2003” in corso di pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 153/11/CIR del 12 dicembre 2011, recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2004”;

VISTA la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 19 marzo 2012, concernente la verifica del costo netto e la stima dei benefici indiretti del servizio universale per l’anno 2005;

VISTA la delibera n. 35/12/CIR del 20 aprile 2012, recante “Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2005”;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il procedimento istruttorio**

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha trasmesso all’Autorità, in data 31 marzo 2006, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l’anno 2005, nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 54, 56, 57 e 59, comma, 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice).
2. In data 17 ottobre 2006 l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio volto a determinare l’applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare l’eventuale costo netto del servizio universale per l’anno 2005. Contestualmente l’Autorità ha richiesto alle imprese di cui all’art. 3, comma 2, dell’Allegato 11 al Codice, le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell’iniquità dell’onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione.

3. Alla luce dell'analisi condotta sulla base delle informazioni e i dati forniti dagli operatori e della conseguente valutazione del grado di concorrenza caratterizzante il mercato delle telecomunicazioni, l'Autorità ha ritenuto che, per l'anno 2005, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia, ai sensi degli art. 62 e 63 del Codice.
4. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice, l'Autorità ha ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura del servizio universale tra gli operatori di telecomunicazioni in data 20 dicembre 2006.
5. L'Autorità ha incaricato la società Europe Economics (nel seguito anche EE), aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2005, di verificare il calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
6. Il disallineamento temporale tra la trasmissione del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005 da parte di Telecom Italia e l'inizio delle attività di verifica relative al medesimo è la conseguenza del protrarsi del procedimento relativo all'ammissibilità del costo netto del servizio universale per l'anno 2004. Come noto infatti, detto procedimento è stato avviato il 19 ottobre 2005 e si è concluso con delibera n. 153/11/CIR del 12 dicembre 2011. Nel seguito si riassumono le fasi del procedimento relativo all'ammissibilità del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 che hanno comportato lo slittamento dell'inizio delle attività di verifica di quello per l'anno 2005.
7. Nel corso di questi sei anni, il procedimento relativo all'ammissibilità del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e relative attività di verifica da parte del revisore sono stati sospesi fino al completamento delle attività istruttorie concernenti la modifica della delibera n. 1/08/CIR per poter risolvere alcune problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione della delibera n. 1/08/CIR.
8. Il procedimento istruttorio è stato poi riavviato a seguito dell'approvazione della delibera n. 65/09/CIR recante "*Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale"*" e sono, pertanto, state riavviate le attività di verifica condotte dalla società EE relative al calcolo del costo netto del servizio universale dell'operatore Telecom Italia per l'anno 2004.

9. Inoltre, nell'attesa delle proposte metodologiche per la quantificazione dei vantaggi di mercato formulate dagli operatori, ai sensi della delibera n. 1/08/CIR (cfr punti 48-50 delle premesse) ed oggetto di valutazione da parte della società EE nell'ambito del procedimento in questione, le attività di verifica del revisore sono state sospese. Le relative attività di verifica sono state riavviate in data 20 gennaio 2010 ed in data 10 marzo 2010 la società EE ha trasmesso all'Autorità le relazioni finali concernenti la verifica del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e la quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia.
10. I termini di conclusione del procedimento relativo al costo netto del servizio universale per l'anno 2004 sono stati prorogati nuovamente in ragione della necessità di proseguire l'analisi dei dati sottostanti l'applicabilità del meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale.
11. In data 21 settembre 2011 è stata indetta con delibera n. 112/11/CIR la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004" ed il procedimento, come riportato sopra, si è concluso con delibera n. 153/11/CIR del 12 dicembre 2011.
12. In data 25 gennaio 2012 Telecom Italia ha ripresentato all'Autorità il calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005 quantificato adottando i nuovi criteri introdotti dalla delibera n. 153/11/CONS.
13. In data 8 febbraio 2012 la società Europe Economics ha avviato l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
14. In data 22 febbraio 2012, l'Autorità ha disposto il riavvio del procedimento con comunicato recante "*Servizio universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2005*" finalizzato all'analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale ed alla valutazione del costo netto per l'esercizio contabile 2005.
15. In data 19 marzo 2012 è stata acquisita la relazione finale della società Europe Economics concernente la verifica del costo netto del servizio universale per l'anno 2005.
16. Inoltre, in data 16 marzo 2012 è stata richiesta agli operatori un'integrazione dei dati trasmessi nel 2006 ai fini dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 7 della delibera n. 1/08/CIR e dei chiarimenti interpretativi forniti nella delibera n. 153/11/CIR.

17. L'Autorità, alla luce delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Allegato 11 al Codice, ha formulato il proprio orientamento in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005 nel documento sottoposto alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 35/12/CIR.
18. Alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 35/12/CIR hanno partecipato le società Fastweb S.p.A. (di seguito, Fastweb), Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom Italia), Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, Wind), ciascuna delle quali ha avuto occasione di illustrare il proprio contributo nel corso di audizioni appositamente convocate, diversamente, la società BT Italia S.p.A. (di seguito, BT) non ha richiesto l'audizione ma ha comunque inviato all'Autorità il proprio contributo.
19. Successivamente, in data 2 luglio 2012, l'Autorità, con comunicazione pubblicata sul sito *web*, ha prorogato di 60 giorni i termini del procedimento in ragione della necessità di compiere ulteriori approfondimenti istruttori in merito all'aumento del costo netto della telefonia vocale per l'anno in questione.
20. In data 9 agosto 2012 si è svolta un'audizione con Telecom Italia, su richiesta dall'Autorità, al fine di ottenere alcuni chiarimenti in merito ad alcune voci di costo sottostanti il calcolo del costo netto della fonia vocale che presenta un incremento sostanziale rispetto al valore del 2004.
21. Telecom Italia, con nota del 14 settembre 2012, ha fornito riscontro alle richieste di chiarimento formulate dall'Autorità nel corso della sopra citata audizione.

## **2. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica**

22. Il documento di consultazione di cui all'allegato B della delibera n. 35/12/CIR, contenente lo schema di provvedimento su cui i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni, ha posto i seguenti quesiti:

*A.1. Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2005 alla luce del grado di concorrenza sussistente?*

*A.2. Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 2005, ivi inclusi gli operatori di rete mobile, anche sulla base del grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile riscontrato nel mercato?*

*B.1. Si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale, agli esiti delle rettifiche apportate da EE, fermo restando quanto riportato al paragrafo 116 ?*

*B.2. Si ritiene giustificata la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate, alla luce delle modifiche apportate da EE?*

*B.3. Si ritiene giustificata la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica, condividendo gli aggiustamenti apportati da EE?*

*B.4. Si ritiene giustificata la proposta dell’Autorità di condividere la metodologia di stima dei benefici indiretti applicata da EE?*

*C.1. Si ritengono sufficienti e condivisibili i chiarimenti interpretativi forniti in merito alle voci di costo e di ricavo del traffico internazionale ammesse nell’ambito della metodologia per il calcolo dei ricavi netti delle società soggette agli obblighi di contribuzione al fondo del servizio universale ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, dell’allegato 11 al Codice?*

23 Si riporta di seguito la posizione espressa dall’Autorità nel documento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 35/12/CIR, seguita per ognuno dei quesiti posti da una sintesi delle posizioni espresse dagli operatori partecipanti e dalla relativa valutazione conclusiva dell’Autorità.

### **3. La valutazione dell’iniquità dell’onere e dell’applicabilità del meccanismo di ripartizione**

24. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 62 del Codice e dall’art. 3 dell’Allegato 11 al Codice, l’Autorità, a seguito della ricezione della valutazione dell’onere relativo alla fornitura del servizio universale, svolge un’analisi finalizzata a valutarne l’iniquità e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione di tale costo netto tra tutti gli operatori di mercato.

25. Il meccanismo di ripartizione del costo netto è, infatti, previsto soltanto nei casi in cui:

- a. la fornitura degli obblighi di servizio universale determini l’insorgere di un costo netto;
- b. il costo netto delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi di servizio universale costituisca un onere iniquo in capo agli operatori incaricati della fornitura;

- c. il costo netto ammesso alla ripartizione a seguito delle attività di revisione giustifichi il sostenimento del costo di gestione del meccanismo contribuzione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
26. Per determinare l'iniquità dell'onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione occorre, dunque, valutare il livello di concorrenzialità del mercato, determinare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale nonché analizzare il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile, al fine di confermare la partecipazione degli operatori mobili. Si rileva che detta interdipendenza genera benefici sia per i consumatori sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.
27. Riscontrata l'iniquità degli oneri di servizio universale per l'operatore incaricato della fornitura, l'Autorità ripartisce il costo netto tra tutte le *“imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale”*, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, conformandosi a criteri di *“non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”*.
28. Ne risulta, pertanto, che la ripartizione del costo netto tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica è prevista tra tutti gli operatori (fissi e mobili), senza alcuna limitazione legata alla tipologia di rete sottostante la fornitura o connessa al servizio di comunicazione.
29. Tale conclusione è, peraltro, supportata dall'esito dell'analisi del grado di sostituibilità – di seguito riportata - svolta in linea con le decisioni del Consiglio di Stato, che hanno portato all'adozione delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR conclusive della rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.
30. Si evidenzia che le modalità tecniche con cui è stata svolta l'analisi del grado di sostituibilità fisso-mobile è stata pienamente condivisa anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”) che nel suo parere del 1 agosto 2011 non solo conferma l'interpretazione dell'Autorità secondo la quale l'analisi non va effettuata nell'ottica della definizione di un mercato rilevante secondo i principi *antitrust*, bensì in quella di valutare le

condizioni del mercato al fine di valutare l'esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare la partecipazione di tutti i relativi prestatori agli oneri del servizio universale, ma ne condivide anche le valutazioni tecnico-economiche.

31. In particolare, l'AGCM ritiene che l'Autorità abbia correttamente dedotto l'esistenza di un sufficiente grado di sostituibilità tra i due servizi in esame sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, assumendo un rilievo decisivo le valutazioni svolte circa i *trend* del traffico su rete fissa (ed in particolare del traffico fisso - mobile), ed il tasso di ripartizione della spesa degli utenti tra servizi di telefonia fissa e mobile.
32. Successivamente, ed ancora a conferma della correttezza metodologica dell'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile svolta dall'Autorità, il Consiglio di Stato, con le sentenze 1569/12<sup>1</sup>, 1571/12<sup>2</sup>, 1572/12<sup>3</sup> e 1573/12<sup>4</sup> ha rigettato i ricorsi di VO nei quali l'operatore mobile lamentava la invalidità, per violazione del giudicato, delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR con le quali l'Autorità avrebbe omesso di «*rifare l'intero iter procedimentale*», compresa la fase relativa ai criteri di ripartizione dell'onere.

### 3.1 Richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato del 2010 e del 2012

33. Con le sentenze n. 535/2010<sup>5</sup>, n. 281/2010<sup>6</sup>, n. 644/2010<sup>7</sup> e n. 243/2010<sup>8</sup>, il Consiglio di Stato si è espresso nei confronti delle istruttorie condotte

---

<sup>1</sup> Sentenza n. **/2012** del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza

<sup>2</sup> Sentenza n. **/2012** del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza

<sup>3</sup> Sentenza n. **/2012** del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza

<sup>4</sup> Sentenza n. **/2012** del 20 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito all'ottemperanza della sentenza

<sup>5</sup> Sentenza n. **535/2010** del 5 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 67/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante “*Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999*”.

<sup>6</sup> Sentenza n. **281/2010** del 26 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 23/01/CIR, del 21 novembre 2001, recante “*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000*”.

<sup>7</sup> Sentenza n. **644/2010** del 9 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 16/04/CIR, del 23 dicembre 2004, recante “*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002*”

<sup>8</sup> Sentenza n. **243/2010** del 25 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 28/07/CIR, del 28 febbraio 2007, recante “*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003*”.

dall'Autorità al fine di valutare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e la valutazione del costo netto, per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.

34. In particolare, il Consiglio di Stato, nelle quattro sentenze del 2010, ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in merito alla definizione del mercato rilevante ed all'analisi di sostituibilità tra servizio fisso e mobile, finalizzate a confermare la partecipazione al fondo degli operatori mobili, sostenendo quanto segue:
- i. l'area di mercato rilevante non può essere identificata nel solo contesto "merceologico/geografico" costituito dalle aree marginali del Paese, situate prevalentemente in montagna, con bassa densità di popolazione, limitato reddito medio procapite e scarso numero di clienti affari, poiché l'offerta in concorrenza di telefonia fissa e mobile avviene in ogni luogo del Paese, e non è condizionata dalla configurazione geografica e dalla qualità dei consumatori;
  - ii. la nozione di sostituibilità tra servizio fisso e mobile non può essere dimostrata da un'ipotetica disattivazione nelle aree marginali del Paese della rete di telefonia fissa e dal ricorso degli utenti ivi residenti, in via sostitutiva, allo strumento della telefonia mobile. La nozione di sostituibilità cui si perviene in tale contesto non si collega ad una libera scelta selettiva dell'utente ma configura un comportamento di un consumatore necessitato. Il giudizio sotteso alle dimostrazioni in questione deve fondarsi su dati collegati all'anno di riferimento, in quanto a rilevare è la situazione esistente nel periodo in cui si impone l'obbligo di contribuzione.
35. In sintesi, il Consiglio di Stato ha sostenuto che il mercato rilevante da considerare è quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile deve essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.
36. In esecuzione di queste pronunce del Consiglio di Stato e sulla base delle indicazioni in esse contenute, l'Autorità ha disposto la rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, in esito alla quale sono state adottate le delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, sopra richiamate.
37. L'analisi di sostituibilità contenuta nelle succitate delibere, che ha verificato l'esistenza di un adeguato grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile negli anni, rispettivamente, 1999, 2000, 2002 e 2003, è stata condotta prendendo a riferimento come mercato rilevante l'intero territorio nazionale e

valutando il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile.

38. Le citate delibere, sulla base di questa premessa, hanno confermato che anche gli operatori mobili sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003 nella misura indicata in dette delibere.
39. Successivamente, nei ricorsi per l'esecuzione e l'ottemperanza delle quattro sentenze del Consiglio di Stato del 2010 sopra citate, Vodafone Omnitel lamentava l'invalidità, per violazione del giudicato, delle suindicate delibere di rinnovazione nella misura in cui l'Autorità avrebbe ommesso di «rifare l'intero iter procedimentale», compresa la fase relativa ai criteri di ripartizione dell'onere.
40. Le sentenze del Consiglio di Stato nn. 1569/12, 1571/12, 1572/12 e 1573/12 hanno chiarito che il vincolo conformativo di cui alle sentenze nn. 535/2010, 281/2010, 644/2010 e 243/2010 riguardava esclusivamente la fase relativa all'accertamento della sussistenza di un obbligo di contribuzione e non anche la successiva fase di determinazione concreta del *quantum*.
41. In sintesi, il Consiglio di Stato ha confermato che una volta conclusa positivamente la fase relativa all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di contribuzione da parte dell'Autorità, senza incorrere nei vizi riscontrati dalla sentenza di cognizione relativi alle modalità istruttorie di verifica della esistenza di un rapporto di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile, non erano stati posti vincoli alla stessa in merito alla quantificazione del contributo da corrispondere.
42. Pertanto, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di Vodafone Omnitel ritenendolo infondato, e ha sottolineato che non v'è alcuna contraddizione tra quanto richiesto dal medesimo nelle sentenze del 2010, e le delibere di rinnovazione nn. 106, 107, 108 e 109 del 2011 poiché le sentenze chiedevano la riforma di un singolo aspetto del procedimento cui l'Autorità ha dato esecuzione.

### **3.2 L'iniquità dell'onere e l'applicabilità del meccanismo di contribuzione: il livello di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra operatori, il grado di sostituibilità**

43. Con riferimento all'anno 2005, relativamente all'analisi concorrenziale, si è proceduto innanzitutto all'aggregazione delle direttrici di traffico e dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, dalla quale è emerso che, nel corso del 2005, la quota di mercato di Telecom Italia, per i servizi di interconnessione si è

attestata mediamente intorno al 65%<sup>9</sup>. Per i servizi al dettaglio di telefonia vocale, invece, la quota di mercato di Telecom Italia, in termini di ricavi da servizi fonia, è circa pari al 67,4%, in lieve diminuzione rispetto al 2004<sup>10</sup>. Si rileva, quindi, che la quota di mercato conseguita nel complesso dagli operatori alternativi risulta, anche nel 2005, significativa e tale da garantire dinamiche competitive sul mercato esaminato.

44. Dall'altro lato, le risultanze dell'analisi concorrenziale e di interdipendenza tra il fornitore del servizio universale e gli operatori soggetti agli obblighi di contribuzione al fondo – ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice – svolta ai fini della definizione dell'iniquità dell'onere del costo netto e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione, dimostrano che diversi operatori di rete fissa, in concorrenza con Telecom Italia, sono stati in grado di conseguire nell'anno 2005 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale.
45. Per quanto concerne i servizi di interconnessione e di telefonia offerti su rete mobile, si è rilevato che le quote di mercato delle quattro imprese che prestano servizi di comunicazione mobili denotano un adeguato livello di concorrenza. In particolare il principale operatore di rete mobile, Telecom Italia Mobile, detiene una quota di mercato al dettaglio del 43,6% sul totale dei ricavi<sup>11</sup>. Inoltre, riguardo ai servizi all'ingrosso (servizi di interconnessione e di *roaming* nazionale), le quote di mercato di codesto operatore non superano il 45%<sup>12</sup>, né in termini di ricavi e né in termini di costi. Nel 2005 assumono, inoltre, rilevanza le quote di mercato del terzo e del quarto operatore entrati sul mercato, Wind e H3G, che sono divenute rispettivamente pari al 15,2% e al 6,7% del totale dei ricavi.
46. Si è proceduto infine a valutare la distribuzione delle quote di ricavi per i servizi al dettaglio e per i servizi di interconnessione a prescindere dalla classificazione degli operatori in rete fissa e rete mobile. Anche in questo caso, il livello di concorrenza e interdipendenza nell'offerta di tali servizi risulta essere particolarmente significativo.
47. A supporto dell'analisi concorrenziale, l'iniquità dell'onere è stata valutata anche stimando i vantaggi che derivano agli operatori di telecomunicazioni dall'esistenza degli obblighi di servizio universale, in capo a Telecom Italia, e analizzando altresì, alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato, la sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti tramite rete fissa e rete mobile.

---

<sup>9</sup> Fonte: Elaborazione Autorità su dati forniti dagli operatori.

<sup>10</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

<sup>11</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2007.

<sup>12</sup> Fonte: elaborazione AGCOM su dati aziendali.

48. In merito alla valutazione dei vantaggi di mercato, derivanti a operatori terzi dall'esistenza di obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia, sono stati analizzati i flussi di traffico tra reti fisse di operatori terzi e reti mobili con la rete fissa di Telecom Italia, concernenti i servizi inclusi negli obblighi di servizio universale.
49. Le risultanze di tale analisi mostrano che gli operatori alternativi conseguono vantaggi significativi dall'esistenza degli obblighi di servizio universale. In particolare, gli operatori alternativi conseguono vantaggi in termini di ricavi all'ingrosso e al dettaglio derivanti dai flussi di traffico di telefonia vocale tra i propri clienti finali e i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni fornitura previste dagli obblighi di servizio universale (p.e. utenti di Telecom Italia attestati nelle aree non remunerative).
50. L'Autorità ha quindi condotto un'approfondita analisi specificatamente finalizzata a valutare le condizioni di concorrenzialità vigenti tra i servizi di telefonia fissa e mobile e di appurare se, nel periodo considerato, si è verificato un generale e diffuso ricorso al sistema di telefonia mobile in sostituzione e a detrimento dell'utilizzo del servizio di telefonia fissa, tale da riconoscere un fenomeno di effettiva sostituzione tra i due servizi di telefonia. In particolare, nell'ambito dell'analisi, è stato valutato il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile, nel contesto di riferimento identificato nell'intero territorio nazionale, in ottemperanza all'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato ed in continuità con la metodologia di analisi utilizzata nell'ambito delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR e 153/11/CIR.
51. Come già richiamato in precedenza, si evidenzia che nel corso dell'analisi svolta, corrispondentemente alle analisi di sostituibilità già effettuate in relazione all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale per gli anni precedenti (1999-2004, cfr. delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR e 153/11/CIR), non avendo come obiettivo la delimitazione del mercato rilevante bensì l'analisi delle condizioni di mercato - osservando tra l'altro il grado di sostituibilità tra i due servizi onde valutare la partecipazione al fondo da parte degli operatori mobili nel 2005 - non è stato utilizzato lo strumento dello SSNIP test - *Small but Significant Non transitory Increase in Price* - impiegato nel diritto *antitrust* per individuare l'ambito oggettivo e soggettivo del mercato rilevante ai fini della verifica di abusi di posizione dominante o accordi collusivi. In particolare, nell'applicazione della normativa *antitrust* al fine di individuare i mercati rilevanti si fa ricorso al test del monopolista ipotetico, (ossia lo SSNIP test) in ragione del fatto che,

nell'attività di tutela della concorrenza, uno dei principali problemi dell'analisi degli atti e dei comportamenti delle imprese consiste nell'individuazione di imprese in grado di condizionare i prezzi del mercato rilevante in violazione dei principi di libera concorrenza. Ne risulta, pertanto, come la definizione del mercato rilevante sia strumentale all'analisi del potere di mercato. Dal punto di vista giuridico, la posizione dominante rappresenta, difatti, il presupposto per qualificare come illeciti e/o vietare alcuni comportamenti.


52. Nel caso di specie, invece, come già rappresentato, l'obiettivo dell'analisi non è l'individuazione del mercato rilevante, bensì l'analisi delle condizioni del mercato dei servizi di telefonia vocale soggetti agli obblighi di servizio universale. Tale analisi, difatti, deve basarsi sul livello effettivo di penetrazione della concorrenza nel mercato nell'anno di riferimento, che non può essere effettuato in chiave prospettica ma deve essere valutato necessariamente a posteriori, al fine di verificarne l'impatto in termini competitivi ed economici sull'operatore incaricato del servizio universale. Tale valutazione è stata condivisa anche dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato in sede di parere sulle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR.
53. Nel verificare l'eventuale presenza di un certo grado di sostituibilità tra i due servizi l'Autorità ha, dunque, osservato, congiuntamente, l'andamento di alcune delle variabili considerate più rappresentative della domanda e dell'offerta di servizi di telefonia fissa e mobile (quali, tra le altre, i volumi di traffico ed il livello di penetrazione raggiunto dai due servizi, la consistenza delle linee fisse e mobili attive, la spesa complessiva per entrambi i servizi di telecomunicazione) e la dinamica delle rispettive tariffe vigenti sul mercato.
54. In primo luogo, l'Autorità ha analizzato il comportamento degli utenti e valutato le possibilità concrete di sostituzione da parte degli acquirenti dei servizi di telefonia fissa e mobile a seguito di variazioni dei prezzi dei rispettivi servizi.
55. Dall'analisi dei dati risulta che, nell'anno 2005, il ricavo medio per minuto di chiamata voce conseguito dagli operatori di telefonia mobile è pari a 0,17 euro/min., in lieve diminuzione rispetto al valore del 2004 che era pari a 0,18 euro/min<sup>13</sup>. Ciò denota una lieve diminuzione delle tariffe che gli operatori di telefonia mobile hanno applicato alle proprie offerte per il servizio vocale nell'anno 2005, rispetto all'anno precedente. La competizione sui prezzi ha portato ad una crescita consistente della domanda di servizi di comunicazione su rete mobile come si evince, tra l'altro, osservando l'aumento del traffico su rete

---

<sup>13</sup> Fonte: dati Merrill Lynch, European Wireless Matrix Q2 2008.

mobile che, infatti, è complessivamente cresciuto del 14,9%<sup>14</sup>, tra il 2004 ed il 2005, superando i 70 miliardi di minuti di traffico in uscita, verso terminazioni di rete fissa e mobile.

La dinamica del traffico originato da rete mobile nel periodo 2000-2005 è riportata nel grafico seguente, dal quale si desume una crescita continua, senza interruzioni:



56. L'andamento complessivamente favorevole dei prezzi del servizio vocale di telefonia mobile, unitamente ad una serie di altri fattori non esclusivamente economici che inevitabilmente hanno sostenuto il processo di sostituzione dell'apparecchio cellulare al telefono fisso, ha, da un lato, contribuito in maniera sensibile all'incremento della domanda e, dall'altro, prodotto effetti depressivi sulle variabili che approssimano la domanda di telefonia fissa.

57. In particolare, durante l'anno 2005, si registra una riduzione della domanda di comunicazioni vocali fisse, rappresentata, tra l'altro, dal calo delle linee fisse attive di circa l'1,8%<sup>15</sup>. La riduzione delle linee telefoniche fisse colpisce sia il segmento PSTN (-0,5%) sia il segmento ISDN (-6%, pari a circa 400.000 linee). Le linee ISDN calano in quanto prevalentemente sostituite da accessi a larga banda, specialmente con tecnologia ADSL, mentre il decremento delle linee PSTN si deve soprattutto al fenomeno della sostituzione fisso-mobile.

58. Nell'anno 2005 è continuato il *trend* al ribasso delle tariffe in vigore. Nella fattispecie, si è assistito ad una diminuzione, in media, dei prezzi della telefonia di circa lo 0,6%<sup>16</sup>. Tuttavia, la domanda per i servizi di telefonia fissa, seppure

<sup>14</sup> Fonte: OECD Communications Outlook 2009.

<sup>15</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

<sup>16</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

supportata da una dinamica ancora favorevole delle tariffe, è stata caratterizzata da volumi di traffico di livello decrescente, complessivamente del 2,7%<sup>17</sup>. Inoltre, si fa osservare che la domanda di servizi su rete fissa avrebbe mostrato un segno negativo ancor più consistente se non si fosse verificato un incremento del traffico sulla direttrice fisso-mobile, pari a circa lo 0,5%<sup>18</sup> rispetto al 2004<sup>19</sup>, dovuto indubbiamente all'accresciuta diffusione dell'utilizzo del cellulare quale mezzo di comunicazione vocale. Tale incremento di traffico su questa direttrice è accompagnato da una significativa riduzione dei prezzi unitari<sup>20</sup> derivante dalla riduzione delle tariffe massime di terminazione delle chiamate vocali sulle reti dei gestori mobili praticate a seguito degli interventi regolamentari effettuati da questa Autorità nel corso dell'anno 2005. Contestualmente si è registrato un calo del 3,5%<sup>21</sup> circa del traffico originato e terminato su rete fissa, sceso sotto la soglia dei 100 miliardi di minuti.

59. La tendenza alla progressiva e graduale sostituzione del cellulare al telefono fisso, nelle comunicazioni vocali, può essere dimostrata, altresì, dalla tabella seguente, dove si osserva il *trend* pluriennale in crescita della penetrazione del cellulare tra la popolazione, che nell'anno 2005, ha raggiunto il 122%<sup>22</sup>, uno tra i livelli più elevati in Europa (da attribuire, tra l'altro, anche al fenomeno delle doppie e triple SIM in possesso di uno stesso utente). In particolare, nel 2005, le linee mobili attive hanno raggiunto la cifra di 71,5<sup>23</sup> milioni, facendo registrare un incremento pari quasi al 14%<sup>24</sup> rispetto al 2004. Contestualmente, è continuata la contrazione della diffusione di linee fisse che, nel 2005, presentano una penetrazione inferiore al 47%<sup>25</sup>. Nell'anno 2005, infatti, le linee telefoniche fisse attive, PSTN e ISDN risultano essere pari a circa 27,4 milioni<sup>26</sup>. In conseguenza delle variazioni delle consistenze delle linee fisse e mobili, lo scarto di queste ultime nei confronti delle prime si è ulteriormente ampliato.

---

<sup>17</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

<sup>18</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

<sup>19</sup> Il traffico transitato lungo la direttrice fisso-mobile, nell'anno di riferimento, ammonta a circa il 17% del totale del traffico telefonico originato da rete fissa.

<sup>20</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.

<sup>21</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.


<sup>22</sup> Fonte: OECD Communications Outlook 2007.

<sup>23</sup> Fonte: Dati OECD Communications Outlook 2007.

<sup>24</sup> Fonte: Elaborazioni Autorità su dati OEC Communications Outlook 2007.

<sup>25</sup> Fonte: Elaborazione Autorità su dati estratti dalla Relazione annuale Autorità anno 2006 e da OECD Communications Outlook 2007.

<sup>26</sup> Fonte: Dati Relazione annuale, anno 2006.




60. Nel 2005 la spesa complessiva per servizi di comunicazione elettronica, su rete fissa e mobile, ha registrato una crescita rilevante rispetto all'anno 2004, pari al 4,3%<sup>27</sup>, nonostante la congiuntura complessiva dell'economia italiana sia stata, in tale anno, piuttosto modesta. In particolare, si registra, da un lato, una sostanziale stabilità della spesa per servizi su rete fissa (+0,4%<sup>28</sup>) rispetto all'anno 2004, e un aumento del 7,8%<sup>29</sup>, dall'altro lato, della spesa per i servizi su rete mobile. Al netto della componente dati, la spesa per servizi di telefonia vocale manifesta, quindi, una tendenza ad indirizzarsi in maniera crescente verso la rete mobile. Nel dettaglio, circa il 57,7%<sup>30</sup> della spesa totale per servizi di comunicazione vocale è dovuta a traffico originato da rete mobile. Lo spostamento di quote crescenti della spesa complessiva per servizi di telecomunicazione verso i servizi su rete mobile è, altresì, rilevabile dalle tabelle seguenti.

<sup>27</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.


<sup>28</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.

<sup>29</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.

<sup>30</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.



Dati in miliardi di euro.




Dati in miliardi di euro.

61. Nonostante, come riportato ai punti precedenti, la dinamica dei prezzi sia stata relativamente più favorevole per i servizi di telefonia fissa, i consumatori hanno mostrato di reagire in modo alquanto differente. In particolare, i ricavi per servizi su rete fissa, esclusi i servizi *Internet*, ammontano, per l'anno 2005, a 13,2 miliardi di euro, in calo di circa il 3,6%<sup>31</sup> rispetto all'anno 2004, allo stesso tempo, invece, i ricavi per servizi su rete mobile sono stati pari a 19,6 miliardi, in crescita quindi di circa 1,4 miliardi di euro<sup>32</sup>, rispetto al 2004. Dal grafico seguente si osserva la divergenza, sempre più ampia, tra l'andamento dei ricavi per servizi di telefonia mobile e fissa.

<sup>31</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2006.

<sup>32</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2006.



Dati in miliardi di euro.

62. Alla luce dell'analisi effettuata dall'Autorità, ed esposta nei punti precedenti, si rileva, pertanto, la presenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di mercato rilevante identificato, dal punto di vista del criterio geografico, con l'intero territorio nazionale, in linea con l'indirizzo segnato dalle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate. La diffusione massiccia delle tecnologie di comunicazione mobile rende riscontrabile la possibilità potenziale della sostituibilità tra i due servizi oggetto della presente analisi; dai dati riportati si desume che una parte importante del processo di sostituzione mobile-fisso si sia già realizzata nel corso dell'anno oggetto di analisi.
63. Come si evince dai dati suesposti, la sostituibilità tra i due servizi in esame è provata, tra l'altro, dalle reazioni sensibilmente differenti dei consumatori in seguito alle variazioni registrate dalle tariffe vigenti sul mercato. La forte accelerazione di cui ha beneficiato il processo di penetrazione delle tecnologie di comunicazione mobile, nell'anno 2005, ha indotto gli operatori di rete fissa ad apportare dei tagli ulteriori, rispetto a quelli praticati negli anni precedenti, ai prezzi fissati. Tuttavia, tale condotta si è rivelata soltanto un tentativo degli operatori di minimizzare la perdita di clientela che sceglie i servizi su rete fissa, considerato che, come risulta dall'analisi di cui sopra, il calo delle tariffe non ha comunque generato un incremento della quantità domandata del servizio di telefonia fissa, essendosi piuttosto verificata una riduzione del traffico originato da rete fissa. Dal lato dei servizi offerti su rete mobile, invece, la tendenza al ribasso delle tariffe rispetto agli anni precedenti ha condotto ad una crescita della domanda di servizi vocali su rete mobile.
64. La tendenza crescente a preferire il telefono cellulare in luogo del telefono fisso deriva da una propensione generalizzata a modificare le proprie abitudini circa

l'utilizzo dei dispositivi per effettuare comunicazioni vocali. Si osserva, pertanto, un effettivo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile non circoscritta, esclusivamente, agli aspetti di tipo economico.

65. Anche sul piano tecnico i due servizi appaiono sostituibili. Dal punto di vista dell'utente, infatti, si tratta, sia per la rete fissa sia per quella mobile, di utilizzare il medesimo servizio di telefonia vocale, erogato in maniera equivalente mediante l'utilizzo di due tecnologie differenti. La rete fissa e mobile sono direttamente interconnesse e, pertanto, i due servizi di telefonia risultano pienamente interoperabili, consentendo di effettuare chiamate vocali originate da rete fissa e terminate su rete mobile e viceversa. L'interoperabilità genera un effetto "esternalità di rete", che ha fortemente aiutato i servizi mobili nella loro prima fase di sviluppo.
66. Di conseguenza, in virtù dell'analisi sopra riportata, il grado di concorrenzialità esistente, nell'anno 2005, tra il servizio di telefonia fissa e mobile giustifica la partecipazione al fondo anche degli operatori di rete mobile. In linea con le indicazioni europee, tale partecipazione si configura, inoltre, come non discriminatoria in quanto i soggetti chiamati a contribuire sono operatori finanziariamente solidi, anche in ragione dei proventi ottenuti dall'interoperabilità dei sistemi, come ad esempio il traffico fisso-mobile.
67. L'Autorità, alla luce delle su richiamate disposizioni del Codice ed in esito ai risultati dell'analisi condotta, riconosce l'inequità dell'onere sostenuto dall'operatore incaricato di fornire il servizio universale e ritiene applicabile per l'anno 2005, il meccanismo di ripartizione del costo netto, prevedendola partecipazione al fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice, *"delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, [...], o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale"*.
68. L'Autorità ritiene, dunque, pienamente giustificato ammettere alla partecipazione al fondo anche gli *"organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali"* non solo in virtù di una mera applicazione della regolamentazione vigente – cfr. art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 al Codice stesso - ma anche in esito all'analisi condotta in merito alla sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

#### **4. L'esenzione della contribuzione al fondo**

69. Il meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e minima distorsione del mercato. Ciò è assicurato mediante l'imposizione dell'obbligo di contribuzione in capo alla più ampia base possibile di operatori di telecomunicazioni, prevedendo, allo stesso tempo, che operatori nuovi entranti o in situazioni di disequilibrio finanziario non debbano sopportare ulteriori oneri derivanti dal finanziamento del servizio universale.
70. Nel corso dell'attività di revisione della metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale l'Autorità ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di telecomunicazioni fossero presenti sul mercato con un fatturato crescente e una posizione sempre più consolidata, il meccanismo di ripartizione con soglia di esenzione fissata all'1% dei ricavi netti tendeva ad escluderli dalla contribuzione alla copertura degli oneri di fornitura del servizio universale.
71. Ciò constatato, l'Autorità ha ritenuto, quindi, a partire dall'anno 2004, di abbassare il valore soglia della quota di mercato che consente l'esonero dalla partecipazione al fondo del servizio universale ad una misura pari allo 0,5% dei ricavi netti degli operatori (cfr. art. 7, comma 12, della delibera n. 1/08/CIR), adeguando, al contempo, alle predette disposizioni la formula utilizzata per il calcolo del ricavo netto.

#### **5. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia**

72. Telecom Italia ha trasmesso all'Autorità la "Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2005" nella quale richiede il finanziamento del costo netto sostenuto per la fornitura dei singoli servizi non remunerativi soggetti agli obblighi di servizio universale. In particolare, ai sensi della normativa vigente, il costo netto di cui l'operatore richiede il finanziamento riguarda la fornitura del servizio di telefonia vocale, della telefonia pubblica e dei servizi alle categorie agevolate.
73. Come già richiamato, a seguito dell'approvazione della delibera n. 1/08/CIR, recante "*Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale*", Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto per l'anno 2005. Ciò al fine di recepire quanto disposto dal provvedimento in merito all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative ossia quelle aree che, sulla base di un'analisi *ex ante*, Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

74. La società EE, in qualità di aggiudicataria dell'appalto di cui alla delibera n. 691/07/CONS, è stata incaricata di effettuare la revisione del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Gli esiti della revisione sono riportati nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento, con l'inclusione della valutazione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti.

### **5.1 L'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR)**

75. A partire dall'esercizio 2004, la delibera n. 1/08/CIR detta i criteri per l'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR), ossia quelle aree Studio di Linea (SL) e/o aree armadio che Telecom Italia, sulla base di un'analisi *ex ante*, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

76. Per l'anno 2005 Telecom Italia ha pertanto utilizzato il medesimo bacino individuato per il calcolo del costo netto 2004, corrispondente alle 650 aree SL che soddisfano i criteri tecnici e socio-economici di cui alla delibera n. 1/08/CIR, come modificata dalla delibera n. 65/09/CIR.

77. Poiché i dati da utilizzare per la determinazione del bacino di APNR per l'anno 2005 coincidono con quelli relativi al 2004, EE ha verificato, con esito positivo, che il bacino per il calcolo del 2005 sia rimasto immutato rispetto a quello utilizzato, *post* verifica di EE, per il calcolo del 2004.

## **6. Il costo netto della telefonia vocale**

### **6.1 La proposta di Telecom Italia**

78. Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto della fornitura del servizio di fonia vocale ad utenti finali, in aree potenzialmente non remunerative, pari a 33,5 milioni di euro, ammontare quantificato al lordo dei benefici indiretti derivanti all'operatore in quanto fornitore del servizio universale.

79. Telecom Italia ha utilizzato il programma di calcolo elettronico *SusyXP* per pervenire alla stima del costo netto dei servizi di fonia vocale e di telefonia pubblica, mentre per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate si è servita del modello *Excel*.

80. La descrizione puntuale delle singole voci di costo e di ricavo sottostanti la fornitura del servizio di telefonia vocale, in aree potenzialmente non remunerative, è riportata nella relazione finale di EE.

## 6.2 La verifica di EE

81. L'analisi delle tecniche di calcolo per il servizio di telefonia vocale ha rivelato un buon livello di dettaglio e accuratezza delle voci di costo e ricavo del modello di Telecom Italia, anche perché i dati relativi alle consistenze di rete, ai costi operativi e ai ricavi mancati sono disponibili in modo puntuale area per area e ciò consente di procedere nella verifica senza dovere svolgere analisi di tipo strutturale basate su medie nazionali.
82. I cambiamenti apportati dal Revisore alle procedure di calcolo e ai dati di *input* nell'ambito della verifica condotta per l'esercizio 2002, 2003 e 2004<sup>33</sup>, con rilevante impatto sul calcolo del costo netto, sono state recepite dalle delibere dell'Autorità e, di conseguenza, anche da Telecom Italia, che ad esse ha fatto riferimento per calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005, ad eccezione dei costi della gestione commerciale.
83. EE ha riscontrato che i suddetti cambiamenti sono stati mantenuti anche per il 2005, con esclusione dei costi della gestione commerciale e pertanto ha provveduto a modificare questo *input*. Invece Susy2005 (il software di Telecom preposto al calcolo del costo netto del servizio universale) non ha recepito i cambiamenti apportati per il 2004 a causa del disallineamento temporale tra revisione 2004 e preparazione Susy2005, e quindi si è reso necessario reintegrarli nel sistema.
84. Nello specifico, è stato riconosciuto necessario modificare, insieme ai costi della gestione commerciale, gli altri dati di *input* di seguito elencati
- a. *input* per il calcolo della quota parte dei ricavi relativi alla terminazione su altre reti, i ricavi da traffico entrante e i ricavi da interconnessione;
  - b. allocazione costi MOS all'interno dei costi di manodopera del raccordo abbonato e sella rete di distribuzione;
  - c. calcolo RGC degli immobili;
  - d. costo evitabile della gestione commerciale per utente, posto uguale al valore, post revisione, del 2004.
85. La modifica ai dati di *input* apportata da EE ha condotto ad una riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia pari a 1,4 milioni di euro.

---

<sup>33</sup> Per il dettaglio sulle modifiche alle procedure di calcolo e ai dati di input apportate rispettivamente negli esercizi 2002, 2003 e 2004 recepiti dall'Autorità con le delibere n.16/04/CIR, per l'anno 2002, n. 28/07/CIR, per l'anno 2003, n. 153/11/CIR per il 2004, si rinvia alle rispettive relazioni di verifica di Europe Economics.

86. Il Revisore ha, infine, escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti finalizzato a prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente. Tale modifica ha condotto ad una riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia.

87. La stima finale del costo netto sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio di fonia vocale, risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2005, è pari a 32,134 milioni di euro.

## **7. Il costo netto della telefonia pubblica**

### **7.1 La proposta di Telecom Italia**

88. La stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di telefonia pubblica è pari a 14,7 milioni di euro.

89. Il costo netto calcolato da Telecom Italia con riferimento alla telefonia pubblica si riferisce, esclusivamente, alle postazioni in perdita appartenenti al "Parco Impianti USO" ed ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di aree potenzialmente non remunerative della fonia vocale.

90. L'analisi del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della telefonia pubblica è riportata nella relazione finale di EE.

### **7.2 La verifica di EE**

91. EE ritiene, nel complesso, adeguato l'approccio seguito da Telecom Italia per l'individuazione dell'insieme delle postazioni di telefonia pubblica ai fini della quantificazione del costo netto, avendo, peraltro, verificato che i cambiamenti suggeriti da EE durante gli esercizi di verifica 2002, 2003 e 2004 sono stati concretamente applicati anche nel 2005, salvo alcune eccezioni.

92. Nello specifico, con riferimento al Parco Impianti USO, nel corso della verifica effettuata da EE, è stato rilevato che alcune postazioni di telefonia pubblica presentano un totale annuo scatti limitato (inferiore a 12) e pertanto per queste postazioni EE non ritiene sia giustificato includere i relativi costi ai fini del calcolo del costo netto.

93. Telecom Italia ha fatto presente che la rilevazione di dati da traffico limitati è da ricondursi a lavori in corso che comportano la rimozione dell'apparecchio telefonico, alla vandalizzazione o al furto dell'apparecchio e a guasti prolungati.

94. In ragione del fatto che, in queste circostanze, la postazione telefonica non è fruibile dagli utenti, EE ha ritenuto di escludere le postazioni a ricavi limitati dal Parco Impianti USO.
95. Con riferimento alle procedure di calcolo del modello di Telecom Italia della telefonia pubblica, EE ha apportato i seguenti cambiamenti:
- eliminato il passaggio relativo all'allocazione tra postazioni stradali e non stradali per i costi di manutenzione del raccordo abbonato;
  - annullata la voce di costo AmnID.
96. Per quanto riguarda i dati di *input*, invece, EE ha apportato le seguenti modifiche, in seguito alla constatazione che alcuni di questi erano stati inseriti manualmente nel programma *Susy*, senza collegamento automatico con i sistemi aziendali:
- a. Sistemi di gestione e di rete intelligente;
  - b. Costi commerciali.
97. L'impatto delle predette modifiche ha comportato una riduzione di 7.697 euro della stima elaborata da Telecom Italia del costo netto del servizio di telefonia pubblica.
98. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2005 è pari a circa 7,05 milioni di euro.

## **8. Il costo netto delle categorie agevolate**

### **8.1 La proposta di Telecom Italia**

99. La stima del costo netto della fornitura di servizi alle categorie agevolate elaborata da Telecom Italia è pari a 10,086 milioni di euro.
100. Tale voce di costo deriva, tra l'altro, dalla riduzione dei ricavi prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia, secondo le quali Telecom Italia è tenuta a praticare una riduzione del 50% del canone di abbonamento al servizio telefonico a soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale e ad applicare l'esenzione totale dal pagamento a coloro che utilizzano i sistemi di comunicazione DTS (Dispositivo Telefonico Sordomuti).
101. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti utilizzato da Telecom Italia è riportata nella relazione finale di EE.

## **8.2 La verifica di EE**

102. Tutte le modifiche apportate dal Revisore durante le attività di verifica condotte in relazione agli esercizi precedenti sono state recepite da Telecom Italia ad eccezione di quella volta a tener conto dell'effetto dell'elasticità dei consumi al reddito.
103. In particolare, con riferimento ai ricavi mancati EE ha effettuato modifiche alle procedure di calcolo ipotizzando che per la categoria di utenti agevolati, che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale, un raddoppio del canone di abbonamento comporterebbe una migrazione del 15% di questa categoria di utenti verso la telefonia mobile cellulare, mentre il restante 85% rimarrebbe cliente del fisso.
104. In linea con questa ipotesi, il Revisore ha ridotto i ricavi mancati relativi alla categoria agevolata dei clienti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale del 15 %.
105. Inoltre, EE ha considerato che in aggiunta al costo evitabile relativo al recepimento di un canone dimezzato o nullo, vi siano dei ricavi aggiuntivi dovuti al fatto che tale categoria di clienti spende parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive ed in considerazione di ciò il Revisore ha ridotto per l'ammontare relativo alla stima di tali ricavi aggiuntivi.
106. Un'ultima modifica eseguita dal Revisore è consistita nell'eliminazione dei costi amministrativi e di disallineamento temporale, non ammessi al meccanismo di ripartizione ai sensi della regolamentazione vigente.
107. L'impatto delle predette modifiche ha determinato una riduzione della stima del costo netto delle categorie agevolate pari a circa 1.877 euro.
108. La stima finale del costo netto delle categorie agevolate risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2005 è pari a 8,2 milioni di euro.

## **9. I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da EE**

109. Nel corso dell'attività di verifica Telecom Italia ha presentato la stima dei benefici indiretti pari a 15,5 milioni di euro. Il totale dei vantaggi di mercato risulta dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio, pari a 9,9 milioni di euro e del valore pubblicitario, pari a 5,6 milioni di euro.
110. EE applicando tra l'altro le modifiche metodologiche introdotte dalla delibera n. 153/11/CIR ha valutato la quantificazione del beneficio indiretto di fedeltà al

marchio che risulta pari a 12,1 milioni di euro. Il beneficio pubblicitario derivante dalla promozione attuata tramite l'invio periodico di fatture è stato stimato pari a circa 0,9 milioni di euro e il beneficio di pubblicità ottenuto tramite l'esposizione del logo dell'operatore sulle cabine telefoniche è ritenuto pari a 6,7 milioni di euro. La stima finale dei vantaggi di mercato elaborata dal Revisore è pari a 19,7 milioni di euro.

111. L'analisi puntuale effettuata da EE con riferimento ai benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto fornitore del servizio universale è riportata nella relazione finale di EE separata.
112. La tabella seguente riporta il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e la valutazione di EE, riguardo la quantificazione dei benefici indiretti:

<b>Benefici indiretti 2005</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Fedeltà al marchio	9,9	12,1
Valore pubblicitario Mailing	0,5	0,9
Valore pubblicitario TP	5,1	6,7
<b>Totale finale</b>	<b>15,5</b>	<b>19,7</b>

*Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005*

## **10. Valutazioni sulle risultanze della verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio 2005**

113. Di seguito si riporta in sintesi il confronto tra le conclusioni dell'attività di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale condotta da EE e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Stima del costo netto, anno 2005

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Fonia vocale	33,5	32,1
Telefonia pubblica	14,7	7,0
Categorie agevolate	10,1	8,2
<b>Totale costo netto</b>	<b>58,4</b>	<b>47,4</b>

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

114. Determinato l'ammontare del costo netto del servizio universale, l'importo va decurtato della quota di benefici indiretti.

Stima del costo netto complessivo tenuto conto dei vantaggi di mercato

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
<b>Totale costo netto</b>	<b>58,4</b>	<b>47,4</b>
Benefici indiretti	15,5	19,7
<b>Totale</b>	<b>42,8</b>	<b>27,7</b>

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

### **10.1 L'ammissibilità del costo netto del servizio universale**

115. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II e all'Allegato 11 del Codice, Telecom Italia, in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, nel richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto, deve dimostrare che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso in assenza di obblighi di fornitura.
116. Di conseguenza, Telecom Italia ha presentato il costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto ossia il servizio di telefonia vocale, di telefonia pubblica e le prestazioni garantite alle categorie agevolate.

### **10.2 L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)**

117. Con riferimento alla telefonia vocale, Telecom Italia, al fine della quantificazione del costo netto della fornitura di tale servizio in aree potenzialmente non remunerative, che non sarebbero state servite in assenza di obblighi di servizio universale, ha utilizzato una metodologia contabile in linea con quanto previsto dalle delibere n. 28/07/CIR, n. 1/08/CIR e n. 65/09/CIR.
118. La delibera n. 1/08/CIR, modificata dalla delibera n. 65/09/CIR, ha indicato nove criteri di tipo *ex-ante* per la definizione delle aree potenzialmente non remunerative, da applicare a partire dall'esercizio 2004. Tale disciplina ha innovato quanto in precedenza previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, che, fino

all'anno 2003, specificava espressamente quali fossero le aree da considerare per il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

119. EE per garantire la rispondenza alle norme vigenti della metodologia applicata ha apportato delle modifiche alla stima presentata da Telecom Italia che, come già rappresentato, possono essere suddivise in rettifiche alle procedure di calcolo e rettifiche ai dati di *input*.
120. Al fine di prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente, EE ha escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti.
121. All'esito dell'attività di verifica svolta da EE, la stima per il servizio di fonia vocale presentata da Telecom Italia, pari a 33,5 milioni di euro, è stata pertanto ridotta a 32,1 milioni, al lordo dei benefici indiretti.
122. L'Autorità ritiene che le rettifiche condotte dal revisore siano pienamente giustificate, anche alla luce delle disposizioni di cui alla delibera n. 65/09/CIR e della delibera 153/11/CIR. Pur tuttavia si osserva che la stima conclusiva del costo netto della fonia vocale risulta - anche a seguito delle rettifiche operate dal revisore - superiore al corrispondente valore approvato nel 2004 nonostante sia calcolato sul medesimo bacino d'utenza. Negli anni precedenti si è invece sempre registrato un trend in riduzione dei costi necessari per sostenere gli oneri di servizio universale.
123. Sulla base delle informazioni che saranno acquisite in consultazione pubblica l'Autorità intende, pertanto, svolgere un'analisi di maggior dettaglio dei componenti di tale voce di costo netto al fine di valutarne in via definitiva il relativo valore.
124. Per quanto attiene alle categorie agevolate, Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto pari a 10,1 milioni di euro. EE, ai sensi della regolamentazione vigente, ha escluso dal meccanismo di ripartizione i costi amministrativi e di disallineamento temporale ed ha, inoltre, ridotto del 15% i costi evitabili, stimando in tale percentuale l'ammontare di ricavi aggiuntivi che derivano dalla destinazione di parte del reddito disponibile addizionale<sup>34</sup> delle categorie agevolate a chiamate telefoniche aggiuntive.

---

<sup>34</sup> Dovuto al pagamento di canoni telefonici ridotti o azzerati.

125. I costi per servizi destinati alle categorie agevolate sono pertanto stati determinati, da EE, in misura pari a 8,2 milioni di euro.
126. L'Autorità ritiene che il costo netto dei servizi di telefonia vocale e per le categorie agevolate così come stimato da EE sia da considerare ammissibile ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2005.

### **10.3 L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica**

127. Il costo netto della telefonia pubblica è attribuibile unicamente alle Postazioni di Telefonia Pubblica (PTP) in perdita, appartenenti al "Parco Impianti USO", ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di APNR della fonia vocale.
128. Nel corso dell'attività di verifica, EE ha escluso dal Parco Impianti USO, e di conseguenza dal calcolo del costo netto i relativi costi, alcune postazioni a ricavi limitati (ovvero con un numero di scatti inferiori a 12) ed ha effettuato alcune rettifiche ai dati di *input*.
129. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per il 2005, condotta da EE, è pari a 7,0 milioni di euro.
130. L'Autorità ritiene condivisibili le correzioni adottate da Europe Economics e ritiene pertanto ammissibile l'importo da essa indicato quale costo per gli obblighi derivanti dalla fornitura del servizio di telefonia pubblica.

### **10.4 La valutazione dei vantaggi di mercato**

131. Come noto, in linea con il quadro normativo vigente, il calcolo del costo netto del servizio universale deve includere, tra l'altro, gli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'impresa in quanto fornitrice del servizio stesso.
132. Nel dettaglio, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 11 al Codice, al fine di valorizzare i benefici indiretti derivanti a Telecom Italia dalla fornitura del servizio universale, EE ha presentato la propria stima di quantificazione della fedeltà al marchio e del valore pubblicitario.
133. Si rileva che EE ritiene congruo escludere i vantaggi derivanti dall'essere serviti da un unico operatore su tutto il territorio nazionale (incluse le APNR) in quanto marginalmente dipendente dall'essere presente nelle aree non profittevoli.

### *Fedeltà al marchio*

134. Per quanto riguarda la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio, l'approccio adottato da EE è basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate, che consentono di stimare la percentuale di clienti “fedeli” all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale.
135. Il beneficio di fedeltà al marchio è in particolare calcolato come  $p*N*R$ , dove:
- p = stima della percentuale di utenti fedeli stimata tramite indagini di mercato
  - N = numero di utenti Telecom in aree profittevoli
  - R = ricavo medio per utente profittevole
136. Telecom Italia nella sua metodologia definisce come fedele un cliente sulla base di cinque criteri:
- a. non è cliente di altri operatori;
  - b. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
  - c. non ha intenzione di abbandonare la telefonia fissa nel prossimo futuro;
  - d. è a conoscenza dell'obbligo di servizio universale a carico di Telecom Italia;
  - e. considera la fornitura del servizio universale il principale motivo di scelta dell'operatore.
137. La conformità a tali criteri è stata accertata mediante l'impiego di una serie di domande rivolte ai clienti di *telefonia* fissa di Telecom Italia nell'ambito di un'indagine di mercato svolta per conto di Telecom Italia. L'operatore, sulla base della propria lettura dell'indagine di mercato, stima la percentuale di utenti fedeli nella misura dello 0,563%.
138. EE, nell'effettuare la propria stima della percentuale di clienti fedeli, adotta i medesimi criteri su cui si basa la valorizzazione condotta da Telecom Italia. Tuttavia, alla luce della delibera n. 153/11/CIR il Revisore ha ritenuto opportuno apportare alcuni cambiamenti riguardo i criteri di filtraggio. La stima a cui perviene EE risulta differente, in quanto il Revisore considera rilevanti considerare per gli esiti dell'indagine i rispondenti che sopravvivono al filtraggio di due domande ulteriori rispetto a quelle ritenute sufficienti da Telecom Italia. Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,6256%.
139. Di seguito si riporta il *confronto* tra la stima effettuata da Telecom Italia e da EE.

Percentuale di utenti fedeli

%	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Percentuale di utenti fedeli	0,563	0,625

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

140. Come detto, la differenza tra l'approccio di TI e di EE sta nell'inclusione di due ulteriori domande per il filtraggio degli utenti che hanno risposto, al fine del loro inserimento nel gruppo dei clienti fedeli. In particolare, facendo riferimento a quanto meglio dettagliato nella relazione di EE allegata, TI considera fedele un utente che sia sopravvissuto al filtraggio delle domande D7, D8, D9, D11, D12 ed alla domanda D15, quest'ultima qui di seguito riportata: *“Alla luce di quanto detto, nella scelta di un gestore di telefonia fissa, cosa pesa di più tra la fornitura del Servizio Universale e: (a) il fatto che a lei venga fornito un buon servizio commerciale, ovvero sia facile contattare la società per ottenere informazioni su prodotti, servizi e tariffe, (b) il fatto che a lei venga offerto un livello dei prezzi economico, (c) il fatto che a lei vengano offerte tariffe personalizzate in base all'uso, (d) il fatto che a lei venga servito un servizio di assistenza tecnica efficace, tecnici competenti e veloci nella risoluzione di un problema o di un guasto, (e) il fatto che i prezzi siano trasparenti e che lei possa controllare la spesa attraverso una bolletta dettagliata, (f) il fatto che a lei venga offerto un servizio Internet economico e veloce.”*
141. EE, invece, in linea con quanto previsto con la delibera n. 153/11/CIR ha incluso tra i clienti fedeli anche i clienti che sopravvivono alla domanda D14: *“Per lei che risiede in un'area che non è né isolata né disagiata, sapere che Telecom Italia ha l'obbligo di offrire il Servizio Universale, è per lei motivo di preferenza nella valutazione tra i gestori diversi, oppure quando sceglie un gestore lo fa sulla base di prezzi più bassi, di un servizio clienti efficiente, della trasparenza dei rapporti col cliente?”*. In particolare ha considerato l'unione di D14 e D15 in linea con quanto disposto dalla delibera n. 153/11/CIR., Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,625%.
142. Altro elemento da considerare è il filtraggio relativo alla domanda D12 di seguito riportata: *“Il Servizio Universale è un obbligo imposto dalla legge ad una società telefonica privata. L'azienda è obbligata dalla legge a rendere disponibile - a prezzi uguali per tutti ed in tutta Italia - il servizio telefonico di base (quindi, il telefono a casa e le cabine telefoniche pubbliche).L'azienda deve garantire il servizio telefonico anche nelle zone più isolate e disagiate del nostro paese (ad esempio, nei piccoli paesi di montagna o di campagna), vale a dire anche in quelle zone dell'Italia dove portare il telefono è più costoso e non*

*conveniente. Oltre a ciò la legge prevede che l'azienda distribuisca gli elenchi telefonici e pratici degli sconti ai clienti più poveri o portatori di alcuni handicap. Lei sapeva dell'esistenza di quest'obbligo?"*

143. Tale domanda, infatti, prevede allo stato tra le risposte "Sì", "No" e "Sì parzialmente". L'inclusione o meno dei clienti che dichiarano di conoscere solo parzialmente l'esistenza di un obbligo di servizio universale determina la variazione della stima di clienti fedeli. L'Autorità con la delibera n. 153/11/CIR ha incluso il 50% di coloro che rispondono "sì parzialmente". EE ha applicato tale modifica metodologica includendo il 50% dei rispondenti alla domanda D12.
144. Nella quantificazione della fedeltà al marchio assume rilevanza anche la misura del ricavo medio per utente profittevole.
145. Come riportato da EE nella propria relazione, la stima del ricavo medio per utente viene calcolata sulla base di due insiemi di ipotesi: le categorie di clienti fedeli e loro relativa numerosità, da un lato, ed i ricavi mancati per tipo di cliente fedele, dall'altro.
146. Con riferimento al primo insieme di ipotesi EE ritiene condivisibile che i clienti fedeli, nel controfattuale, passino a fornitori alternativi mediante una delle seguenti modalità: Rete Proprietaria prima, in LLU poi ed infine in CPS (ma non CS solo poiché un cliente fedele che abbia a disposizione l'opzione CPS non utilizza quella di CS).
147. EE non condivide il calcolo di TI sulle percentuali di attribuzione di clienti fedeli nel controfattuale per le prime due categorie di cui sopra. Nello specifico, EE ritiene che l'incidenza relativa di clienti residenziali su Rete Proprietarie Alternative e di clienti residenziali in ULL rispetto al totale clienti residenziali di TI indichino il livello di effettivo *take-up* dei due servizi, mentre interessa un indicatore del potenziale massimo di *take-up* degli stessi e cioè la percentuale di clienti che potrebbero in linea teorica passare a una Rete di Accesso alternativa e ad un altro fornitore in ULL.
148. EE ritiene invece corretta la modalità di calcolo della percentuale di attribuzione alla categoria CPS.
149. Per quanto riguarda l'ipotesi di ricavi mancati per tipo di cliente fedele, EE concorda con la metodologia adottata da Telecom Italia, ma rende i risultati più espliciti calcolando il ricavo medio per utente per ognuna delle alternative che si presentano all'utente che decide di lasciare Telecom Italia utilizzando i dati della contabilità Regulatoria, esercizio 2005.

150. L’Autorità condivide le rettifiche apportate da EE in quanto coerenti con la regolamentazione.

151. EE è pervenuta ad una stima del valore della Fedeltà al Marchio pari a 12.061.105 euro moltiplicando il ricavo medio per cliente per il numero di clienti fedeli (per ciascuna categoria di cliente fedele).

#### *Valore pubblicitario*

152. Con riferimento alla quantificazione dei benefici indiretti derivanti dalla pubblicità ottenuta con l’invio periodico di fatture commerciali, EE ritiene appropriato l’approccio seguito da Telecom Italia. Il Revisore ha però effettuato una modifica al valore stimato in ragione dei cambiamenti apportati alla fonia vocale sul numero di utenti in aree non profittevoli. Ciò ha condotto ad una quantificazione di tali benefici pari a circa 890.925 euro.

153. EE ritiene che la metodologia per pervenire ad una stima del valore pubblicitario della TP debba basarsi sulla spesa pubblicitaria che TI dovrebbe sostenere se volesse ottenere un impatto di marketing equivalente a quello che deriverebbe dall’esposizione del logo commerciale nelle cabine telefoniche. Al fine di ottenere tale stima è necessario quantificare: (a) il numero di cabine telefoniche non profittevoli con un valore pubblicitario positivo; e (b) il costo di marketing evitato da TI per ognuna di tali cabine telefoniche.

154. Con riferimento al numero di cabine telefoniche non profittevoli con un valore pubblicitario positivo EE ha adottato la percentuale del 75% ai sensi della delibera n. 153/11/CIR, mentre per la quantificazione del valore degli spazi pubblicitari su cabine e cupole telefoniche, EE ha ritenuto opportuno adottare gli stessi valori utilizzati nel 2004, rivalutati per il tasso di inflazione del 2005, pari al 2% (fonte: Istat).

155. Sulla base di queste valutazioni, EE è pervenuta alla stima del valore pubblicitario di cabine e cupole telefoniche presentata nella seguente tabella:

#### **Valore pubblicitario delle PTP per il 2005**

	Numero	Valore pubblicitario (€)	Totale (€)
Cabine telefoniche	5.348	871	4.658.000
Cupole telefoniche	7.140	291	2.078.000
<b>Totale</b>			<b>6.736.000</b>

*Fonte: Europe Economics*

156. Il beneficio di pubblicità sulle cabine telefoniche è stato stimato pari a 6.736.066 euro.

157. L'Autorità condivide le modifiche apportate da EE.

#### *Stime complessive*

158. Nella tabella seguente si riporta, in dettaglio, il confronto tra la quantificazione dei benefici indiretti condotta da EE, per l'anno 2005, e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Quantificazione dei vantaggi di mercato

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Fedeltà al marchio	9,9	12,1
Valore pubbl. mailing	0,5	0,9
Valore pubbl. TP	5,1	6,7
<b>Totale</b>	<b>15,5</b>	<b>19,7</b>

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2005

## **11. Finanziamento del servizio universale**

159. Considerato quanto espresso nelle sezioni precedenti, l'onere complessivo relativo alle attività svolte dall'operatore incaricato in ottemperanza agli obblighi di servizio universale per l'anno 2005, ammonta ad un valore pari a 27,7 milioni di euro, tenuto conto anche dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto operatore incaricato di fornire prestazioni di servizio universale.

160. Si osserva che a partire dall'anno 2006, la valutazione del costo netto comporterà anche una modifica significativa della metodologia contabile alla base della quantificazione dei costi, coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 1/08/CIR, all'articolo 7, ed è presumibile che il costo netto si attesti su valori significativamente più contenuti degli attuali, sulla base dei quali sarà svolta la valutazione di iniquità dell'onere.

161. Per determinare il valore complessivo del fondo, a tale ammontare è da aggiungere il costo dell'attività di verifica condotta da EE, che le condizioni contrattuali fissano, per l'anno 2005, ad un importo pari a euro 184.825,00.

162. Si riporta in tabella, il dettaglio relativo alle voci di costo netto e benefici indiretti ammissibili al meccanismo di ripartizione:

Costo netto del servizio universale per l'anno 2005

<b>Categorie</b>	<b>€milioni</b>
Fonia vocale	32,1
Telefonia pubblica	7,0
Categorie agevolate	8,2
Benefici indiretti	-19,7
Costo di verifica del calcolo	0,185
<b>Totale</b>	<b>27,785</b>

163. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale dell'anno 2005, al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo, l'Autorità ha richiesto agli operatori i dati e le informazioni di cui all'Allegato 11 del Codice, come modificato dall'art. 7, commi 6-11, della delibera n. 1/08/CIR, anche alla luce dei chiarimenti forniti nella delibera n. 153/11/CIR.
164. Nel corso dell'attività di acquisizione dei dati è stata evidenziata dagli operatori la necessità di fornire un chiarimento interpretativo in merito al trattamento delle voci di costo e di ricavo riguardanti il traffico internazionale nell'ambito del calcolo delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale.
165. Al riguardo, la delibera n. 153/11/CIR, al punto 157, precisa che devono essere inclusi nei ricavi lordi dei servizi al dettaglio il traffico da postazione fissa internazionale uscente ed il traffico da postazione mobile internazionale uscente. Parimenti, nel perimetro dei ricavi all'ingrosso è inclusa la terminazione del traffico extranazionale entrante su rete mobile e fissa.
166. Con riferimento ai costi, la stessa delibera, al punto 160, precisa che devono essere inclusi nei costi di interconnessione il "servizio di terminazione verso reti mobili nazionali" e il "servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa".

167. Sulla base della delibera n. 153/11/CIR risultano pertanto estranei alla base di calcolo per la ripartizione del costo del servizio universale i ricavi all'ingrosso derivanti dagli utenti stranieri in mobilità che effettuano traffico in Italia in roaming internazionale ed i costi all'ingrosso di terminazione del traffico internazionale uscente. Entrambe le voci di ricavo e di costo riguardano flussi economici con operatori esteri che non rientrano nel perimetro indicato dal Codice riguardo al finanziamento del servizio universale<sup>35</sup>.
168. Ciò premesso, l'Autorità ha stimato le percentuali di contribuzione per l'anno 2005 – riportate nella tabella seguente – sulla base dei dati raccolti acquisiti dagli operatori. Tali quote potranno essere suscettibili di leggere modifiche sulla base degli eventuali dati che gli operatori riterranno opportuno integrare a seguito dei chiarimenti interpretativi suesposti.

<b>Soggetto debitore</b>	<b>Quota di contribuzione</b>
BT Italia (ex Albacom)	0,56%
Tiscali S.p.A.	0,58%
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	1,00%
H3G S.p.A.	2,18%
Fastweb	2,34%
Wind Telecomunicazioni	12,97%
Vodafone Omnitel	20,82%
Telecom Italia (ex TIM)	24,01%
Telecom Italia	35,53%

<sup>35</sup> L'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche precisa che "E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, [...], a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale."

## **12. Gli esiti della consultazione pubblica sui quesiti nn. A1 e A2**

### **12.1. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. A1**

169. Con il quesito n. A1 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2005 alla luce del grado di concorrenza esistente.
170. Al riguardo l'operatore Wind sostiene che il servizio universale non rappresenti più un onere iniquo. In particolare l'operatore ritiene come già i soli benefici indiretti siano ampiamente sufficienti a compensare i costi connessi alla fornitura del servizio universale e, pertanto, il relativo costo netto e, quindi, l'onere sia nullo. Wind prosegue, inoltre, sostenendo che i valori del costo netto e delle quote di contribuzione poste a consultazione per il 2005, qualora confermati, creerebbero una grave ed ingiustificata remunerazione per Telecom Italia, superiore a quanto essa stessa prevedeva di incassare dagli altri operatori per gli anni 2004 e 2005. Ciò premesso l'operatore sostiene la non iniquità dell'onere attuale e futuro.
171. Vodafone non condivide la posizione dell'Autorità in merito alla valutazione del costo netto ed all'applicabilità del meccanismo di ripartizione dei costi del Servizio Universale per l'anno 2005 e di conseguenza ritiene di non essere tenuta a contribuire al fondo per l'anno 2005 non avendo l'Autorità dimostrato l'iniquità dell'onere. Secondo Vodafone l'Autorità avrebbe dovuto svolgere un'analisi quantitativa dell'elasticità incrociata della domanda e dell'offerta dei servizi di telefonia fissa e mobile (basata sullo SSNIP test).
172. Fastweb non condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2005. Secondo l'operatore l'ammontare dei benefici indiretti di cui gode Telecom Italia in qualità di fornitore del servizio universale eccede di gran lunga il costo netto quantificato dall'Autorità, generando un ricavo netto positivo per l'incumbent. Non solo, ma ad avviso di Fastweb, alla luce della posizione di mercato di Telecom Italia acquisita negli anni anche grazie al fatto di essere il fornitore incaricato della fornitura del servizio universale, un eventuale onere derivante dallo stesso non potrebbe in nessun modo essere considerato iniquo.
173. In merito alla sussistenza dell'iniquità dell'onere riscontrata dall'Autorità, per l'anno 2005, alla luce del grado di concorrenza rilevato, BT non concorda con le conclusioni riportate nel documento di consultazione pubblica. In particolare l'operatore evidenzia l'assenza di una pressione concorrenziale da parte degli

operatori alternativi nei confronti di Telecom Italia tale da impedire il generare di profitti elevati nei mercati in esame e, pertanto, rendere iniquo l'onere della fornitura del servizio universale. Ciò, ad avviso dell'operatore, è dimostrato sia dalle analisi di mercato svolte dall'Autorità nel 2006 nell'ambito delle quali quest'ultima ha accertato la dominanza di Telecom Italia nei mercati della fonia fissa al dettaglio, dell'accesso e dei servizi di interconnessione - anche in ragione della integrazione verticale di cui gode l'*incumbent* - sia dalle performance economico-finanziarie riscontrabili dal bilancio di Telecom Italia 2005.

174. Telecom Italia concorda con i risultati dell'analisi effettuata dall'Autorità finalizzata a valutare la sussistenza dell'iniquità dell'onere alla luce del grado di concorrenza riscontrato.

#### **12.2. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. A1**

175. Nel documento posto a consultazione pubblica l'Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ha condotto un'analisi finalizzata alla valutazione dell'iniquità dell'onere in capo all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale.
176. In particolare, l'analisi ha portato a verificare il grado di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra gli operatori nell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica nonché il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e su rete mobile. Ciò anche al fine di ottemperare all'indirizzo segnato nelle note decisioni del Consiglio di Stato in materia di servizio universale (cfr. sentenze n. 535/2010, n. 281/2010, n. 644/2010 e n. 243/2010). Ne deriva, pertanto, che l'analisi condotta dall'Autorità ha riguardato l'intero territorio nazionale e non è stata più focalizzata sull'ipotetica disattivazione del servizio di comunicazione offerto su rete fissa e sul conseguente ricorso al servizio di telefonia mobile da parte degli utenti.
177. Al riguardo si ribadisce, inoltre, come, nel caso di specie, l'obiettivo dell'analisi condotta dall'Autorità non sia l'individuazione del mercato rilevante (obiettivo perseguito dall'Autorità in altre sedi, ossia laddove al fine di determinare se, nei mercati al dettaglio e all'ingrosso, elencati nella Raccomandazione della Commissione europea, si riscontri un significativo potere di mercato tale da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari), bensì quello di valutare l'analisi delle condizioni del mercato dei servizi di telefonia vocale soggetti agli obblighi di servizio universale.
178. Come d'altro canto già evidenziato nelle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR e 153/11/CIR la scelta di non aver utilizzato lo strumento dello *SSNIP test* – *Small but Significant Non transitori Increase in*

*Price* - nell'analizzare le condizioni di mercato è condivisa dall'AGCM nel parere sullo schema di provvedimento concernente la rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2003, laddove “*si ritiene che tali analisi (cfr. analisi del grado di sostituibilità) non vada effettuata nell'ottica della definizione di un mercato rilevante, bensì in quella di analizzare le condizioni del mercato al fine di valutare l'esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare la partecipazione di tutti i relativi prestatori agli oneri del servizio universale*”.

179. Tanto premesso l'Autorità conferma, per l'anno 2005, la sussistenza dell'iniquità dell'onere sostenuto dall'operatore incaricato di fornire il servizio universale.

### **12.3. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. A2**

180. Con il quesito n. A2 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione, inclusi gli operatori di rete mobile, anche sulla base del grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.
181. Al riguardo Wind osserva che, come sostenuto all'Autorità, sussiste ormai un certo grado di sostituibilità tra servizio fisso e mobile. Pertanto, ad avviso dell'operatore, il ruolo degli operatori mobili nei confronti del servizio universale si è evoluto da “*pay*”, cioè da semplici contribuenti al fondo USO, a “*play*”, cioè gli operatori mobili divengono essi stessi fornitori di servizio universale. Ciò posto, l'elemento di fatto in base al quale l'operatore mobile opera come player nell'erogazione del Servizio universale per il servizio di fonia vocale non implica un'esclusione in qualità di contribuente dei soli operatori mobili ma implica la non iniquità dell'onere e dunque l'esclusione di tutti gli operatori fissi e mobili.
182. Vodafone non condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005, ritenendo di non dover essere assoggettata al meccanismo di contribuzione innanzitutto in ragione degli specifici obblighi di coperture sanciti dal DM 10 marzo 1998 a cui ha dovuto adempiere. In secondo luogo, ritiene che gli elementi forniti dall'Autorità nel documento posto a consultazione non integrano l'analisi imposta dalle citate sentenze del Consiglio di Stato. Al riguardo, l'operatore ribadisce che l'analisi condotta dall'Autorità, non ricorrendo allo strumento dello SSNIP test, non è idonea a dimostrare la sostituibilità dei servizi di telefonia fissa e mobile, nell'anno 2005, e pertanto a

giustificare l'esistenza di un obbligo di contribuzione in capo a Vodafone. A parere dell'operatore, infatti, la metodologia di analisi adottata dall'Autorità consente soltanto di dimostrare la complementarità fra i servizi in oggetto, essendo gli stessi volti a soddisfare

183. Fastweb concorda con le analisi effettuate in merito alla partecipazione, anche degli operatori mobili, al meccanismo di ripartizione del servizio universale per l'anno 2005.
184. Fermo restando quanto sostenuto da BT in risposta alla domanda A.1, l'operatore concorda con l'analisi della sostituibilità fisso-mobile proposta dall'Autorità e, pertanto, con le conclusioni esposte nel paragrafo 60 del documento di consultazione circa la partecipazione degli operatori mobili al fondo del servizio universale.
185. Telecom Italia condivide, altresì, le conclusioni a cui è pervenuta l'Autorità con riferimento all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 2005 tra tutti gli operatori del mercato, senza alcuna limitazione legata alla tipologia di rete sottostante la fornitura sottostante la fornitura o connessa al servizio di comunicazione.

#### **12.4. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. A2**

186. Alla luce delle risultanze procedimentali e delle disposizioni normative vigenti in materia, l'Autorità ritiene applicabile, per l'anno 2005, il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale. Sono ammessi alla partecipazione al fondo anche gli *“organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali”* ossia *“altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, [...] fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e [...] organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali”*.

#### **13. Gli esiti della consultazione pubblica sui quesiti nn. B1, B2, B3, B4**

##### **13.1. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B1**

187. Con il quesito n. B1 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale, con le rettifiche apportate da EE, pur rilevando che il valore di quest'ultimo fosse superiore al corrispondente valore approvato nel 2004 nonostante il bacino d'utenza utilizzato sia rimasto il medesimo.

188. Con riguardo al quesito B1, BT non concorda con quanto proposto dall’Autorità, in quanto ritiene, per le ragioni esposte in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2), non iniquo l’onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale nell’anno di riferimento. La società rileva una carenza di informazioni sia nel documento posto in consultazione sia nella relazione di verifica del Revisore, riguardo alle variazioni di alcune categorie di costi nel 2004 e 2005.
189. Fastweb non condivide la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale in quanto ritiene che i benefici indiretti goduti da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale annullino i relativi costi. Fastweb richiama anche le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2) sulla non iniquità dell’onere.
190. Fastweb mette in evidenza l’andamento dei valori del costo netto della telefonia vocale tra il 2004 e il 2005, sottolineando l’eccessivo incremento (del 12%) del costo netto della telefonia vocale per il 2005 rispetto ai corrispondenti valori dell’anno precedente. Secondo Fastweb una tale sproporzione è ingiustificata ed in contrasto con una logica di efficientamento e riduzione del valore dei cespiti della rete di accesso di Telecom Italia nel corso degli anni.
191. Fastweb ritiene che a parità di APNR rispetto al 2004 un tale incremento sarebbe giustificabile solo in presenza di un aumento della base di costo dei diversi cespiti della rete in rame. Ad avviso dell’operatore se tale incremento è dovuto all’utilizzo da parte di Telecom Italia di una base di costo a conti correnti dei suoi *assets* quasi totalmente ammortizzati, in luogo di una più appropriata base di costo storico.
192. Telecom Italia non condivide la “riserva” espressa dall’Autorità in merito all’incremento del valore del costo netto della telefonia vocale rispetto al 2004. L’operatore sottolinea che il calcolo del costo netto non dipende solo dalla numerosità delle APNR quanto piuttosto dal mix di aree effettivamente non remunerative rispetto a quelle remunerative all’interno del medesimo bacino. Ciò premesso, Telecom Italia giustifica l’incremento del valore in questione sulla base di un aumento di aree non profittevoli all’interno del bacino con conseguente riduzione dei ricavi e aumento del costo netto.
193. Vodafone non concorda con la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto relativo alla telefonia vocale per i motivi esposti in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2). Con specifico riferimento all’incremento del costo della fonia vocale rispetto al 2004, Vodafone sottolinea come dalla Contabilità Regolatoria di Telecom Italia del

2004 e del 2005 risulti una riduzione del costo operativo della Rete d'Accesso dello 0,58% e dunque l'operatore non comprende come, a fronte di quel valore decrescente, possa corrispondere un aumento del costo netto della fonia vocale del 12%.

194. Vodafone osserva inoltre che nell'ambito di un procedimento dell'Autorità relativo alla qualità del Servizio universale, è emerso dal confronto tra gli obiettivi 2005 ed i risultati delle prestazioni svolte da TI un tasso di malfunzionamento delle linee d'accesso non coerente con gli obiettivi di qualità. In ragione anche di ciò, VO non comprende perché debba finanziare un servizio che non rispetti gli obiettivi di qualità e auspica che l'Autorità tenga conto anche di questo elemento per la corretta valorizzazione del costo netto per l'anno 2005.
195. Wind, richiamando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2), afferma di ritenere che i costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale nel 2005 non rappresentino un onere iniquo e, dunque, di non concordare con la proposta dell'Autorità di ammettere il costo netto della telefonia vocale al meccanismo di ripartizione.
196. In particolare, Wind rileva come il costo netto della fonia vocale abbia avuto un costante trend decrescente sin dal 1999 giungendo nel 2003 al valore di 11,6 mil.€. Pertanto, l'operatore non ritiene giustificato che – ad invarianza di regole e di Revisore- il costo netto del servizio universale per l'anno 2005 per la fonia vocale risulti superiore a quello 2004 considerando anche le risultanze della Contabilità Regolatoria di Telecom Italia per i servizi *retail* di accesso (che sostanziano la parte rilevante del Servizio Universale).

### **13.2. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B1 [fonia vocale]**

197. Relativamente al quesito n. B1, con l'esclusione di Telecom Italia, nessuno degli operatori intervenuti afferma di condividere la proposta dell'Autorità in merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale.
198. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005. Inoltre, tutti gli operatori concordano nel ritenere ingiustificato l'incremento di circa il 12% del valore del costo della telefonia vocale per l'anno in esame rispetto a quello approvato nel 2004.

199. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2005 del meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale.
200. Tuttavia, in considerazione della riserva espressa nel documento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità non ritiene di poter condividere il valore di tale voce pari a 32, 134 milioni di euro ed a tal proposito rappresenta quanto segue.
201. Nella relazione di verifica di Europe Economics non è stato possibile rintracciare informazioni e dati sufficienti a giustificare l'incremento del valore in questione e pertanto, l'Autorità, anche in considerazione del trend storico di diminuzione di detto costo a fronte di una riduzione di linee attive nel medesimo bacino di utenza, nonché delle osservazioni pervenute dagli operatori, ha ritenuto necessario svolgere un supplemento di istruttoria sulla questione relativa all'incremento del costo netto della telefonia vocale per l'anno 2005.
202. A tal fine l'Autorità, ha chiesto a Europe Economics le informazioni sottostanti il calcolo del costo netto della telefonia vocale dalle quali è emerso che sono due le voci che determinano l'aumento dei costi operativi della fonia vocale e segnatamente, quelle relative ai costi di spostamento del tecnico per le attività di esercizio e manutenzione sul raccordo d'abbonato e sulla rete di distribuzione e le voci relative ai costi di gestione degli immobili.
203. Telecom Italia, su richiesta dell'Autorità, ha successivamente fornito le informazioni relative all'andamento dei suddetti costi e, con riferimento alle voci relative allo spostamento del tecnico, ha precisato che i costi complessivi della manutenzione ed esercizio si sono ridotti sensibilmente dal 2003 al 2005, presumibilmente a seguito dell'effetto combinato della riduzione della numerosità delle aree potenzialmente non remunerative e della differente distribuzione degli interventi per area di centrale.
204. Tuttavia, è lo stesso operatore ad aver riscontrato un andamento "anomalo" dei costi di spostamento del tecnico che diminuiscono sensibilmente tra il 2003 ed il 2004 (il costo dello spostamento del tecnico per le attività di manutenzione ed esercizio della rete di distribuzione del 2004 è addirittura pari a zero) ed aumentano in maniera altrettanto importante tra il 2004 ed il 2005.
205. Con riguardo ai costi relativi alla gestione degli immobili, Telecom Italia ritiene che il costo per gli spazi di centrale rilevato per il 2003 e per il 2004 sia stato sotto-stimato e pertanto non confrontabile con il medesimo relativo al 2005. Secondo l'operatore infatti, risulterebbero attribuiti nel 2003 e nel 2004 appena 9 metri quadrati per ciascuna area di centrale SL. Secondo le stime di Telecom Italia, tale metratura non corrisponderebbe alla realtà dello spazio industriale

occupato dalle centrali SL che invece, a suo avviso, si attesterebbe intorno ai 59 metri quadrati.

206. Telecom Italia fa riferimento ad una stima dello spazio mediamente occupato da una centrale SL, sul territorio nazionale, calcolata sulla base di un censimento tecnico svolto dalla stessa prendendo a riferimento le piante progettuali cartacee di circa il 10% delle centrali gestite da Telecom Italia che riportano la distribuzione dello spazio dedicato alle varie sale al netto degli spazi comuni.
207. In particolare, Telecom Italia nell'elaborazione della stima dello spazio di centrale ha utilizzato come tipologia di riferimento i moduli MD6 e MD12 ritenuti, a suo dire, più aderenti alla tipologia delle centrali dislocate nelle aree potenzialmente non remunerative.
208. L'Autorità non ritiene che le motivazioni fornite da Telecom Italia siano sufficientemente adeguate a giustificare un incremento di costi, rispetto al 2004, di circa 2,2 milioni di euro, afferenti al costo netto della telefonia vocale del 2005, in quanto carente di evidenze documentali probanti.
209. In particolare, relativamente ai costi di spostamento tecnico, l'Autorità ritiene che Telecom Italia si sia limitata a riscontrare l'anomalia dell'andamento altalenante dei costi operativi senza però fornire alcuna spiegazione a supporto di tale anomalia.
210. Con riferimento ai costi relativi alla gestione degli immobili, che presentano un aumento decisamente rilevante rispetto al 2004 (di circa il 200%), l'Autorità non ritiene condivisibili le stime degli spazi effettuate da Telecom Italia.
211. Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che il parco impianti delle centrali SL di Telecom Italia è caratterizzato da un'estrema eterogeneità, in termini di dimensioni, sul territorio nazionale. Pertanto, per determinare le dimensioni esatte degli spazi delle centrali situate nelle 650 APNR sarebbe stato necessario che Telecom Italia avesse fornito un'analisi puntuale delle centrali situate in quelle aree.
212. Telecom Italia ha invece fornito delle stime basate su delle piante solo progettuali (e dunque non definitive) - peraltro solo menzionate e non prodotte documentalmente - che si riferiscono solo ad una quota minima (pari al 10%) dell'intero parco impianti di Telecom Italia. Inoltre non ha fornito alcun elemento per dimostrare che i moduli di tipo MD6 e MD12 sono effettivamente quelli più aderenti alla tipologia delle centrali dislocate nelle APNR.

213. Alla luce delle suesposte considerazioni, in assenza di evidenze documentali sufficienti ad accertare l'effettivo aumento di detto costo, l'Autorità ritiene di dover modificare il valore del costo netto della telefonia vocale posto in consultazione pubblica e di ridurre il valore approvato dal Revisore della misura dell'incremento dei costi, come emerso nell'ambito del supplemento di istruttoria, pari a circa 2,2 milioni di euro, che non risulta adeguatamente giustificato.
214. Pertanto, l'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2005 del meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale, e ritiene che il valore di tale voce da ammettere al meccanismo di ripartizione sia pari a 29,9 milioni di euro.

### **13.3. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B2**

215. Con il quesito n. B2 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate, alla luce delle modifiche apportate da EE.
216. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della sua non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005.
217. BT non concorda con quanto proposto dall'Autorità, in quanto ritiene, per le ragioni esposte in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2), non iniquo l'onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale nell'anno di riferimento. La società esclude l'ammissibilità del meccanismo di ripartizione anche in considerazione dell'entità dei benefici indiretti che, correttamente calcolati, compenserebbero il costo sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale.
218. Fermo restando che Fastweb non condivide la proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate in quanto ritiene che i benefici indiretti goduti da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale annullino i relativi costi per le ragioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2) sulla non iniquità dell'onere, l'operatore condivide la decisione di ridurre i ricavi mancati di Telecom Italia nel caso di incremento del 100% del canone di accesso per le categorie agevolate per effetto di una stima dell'elasticità fisso-mobile.

219. Telecom Italia non condivide la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate nella misura proposta dal revisore (8,2 milioni di euro, corrispondenti a -0,6% rispetto al 2004). In particolare, in merito alla quantificazione dei ricavi aggiuntivi derivanti dall’elasticità dei consumi al reddito disponibile la società ritiene irrealistica l’assunzione che tali categorie di utenti trasformino il risparmio conseguito con la decurtazione del canone di abbonamento in maggiori consumi di telefonia fissa e mobile.
220. Al riguardo la società ribadisce quanto già evidenziato nelle consultazioni pubbliche precedenti che il ricorso generalizzato a soluzioni di tipo “a pacchetto” escluderebbe la presunta elasticità possa trovare una corrispondenza economica.
221. Inoltre, in merito alla quantificazione prospettica dei ricavi aggiuntivi connessi all’elasticità incrociata fisso-mobile, Telecom Italia ritiene poco credibile, in quanto essenzialmente teorica, l’assunzione del revisore secondo cui “a fronte di un raddoppio tariffario del canone di abbonamento ordinario, i soggetti appartenenti a suddetta categoria agevolata migrino verso la rete mobile oppure abbandonino del tutto il telefono fisso”.
222. Pertanto, Telecom Italia ritiene che all’interno del costo netto delle categorie agevolate debbano essere reinseriti i circa 1,7 milioni di euro di ricavi aggiuntivi non riconosciuti da EE.
223. Vodafone non concorda con la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto relativo alle categorie agevolate, in quanto ritiene non dimostrata l’iniquità del corrispondente l’onere sostenuto da Telecom Italia.
224. Wind, richiamando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2), afferma di ritenere che i costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale nel 2005 non rappresentino un onere iniquo e, dunque, di non concordare con la proposta dell’Autorità di ammettere il costo netto delle categorie agevolate al meccanismo di ripartizione.

#### **13.4. Le valutazioni dell’Autorità sul quesito n. B2**

225. Relativamente al quesito n. B2, con l’esclusione di Telecom Italia, nessuno degli operatori intervenuti afferma di condividere la proposta dell’Autorità in merito all’ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto delle categorie agevolate.

226. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005, mentre non sono emerse valutazioni in ordine al relativo calcolo del costo netto.
227. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2005 del meccanismo di ripartizione del costo netto delle categorie agevolate, nonché il valore di tale voce ammesso al meccanismo di ripartizione, pari a 8,2 milioni di euro.
228. Con riguardo allo specifico punto di dissenso sollevato da Telecom Italia in merito all'elasticità dei consumi al reddito disponibile, l'Autorità condivide, come per l'anno precedente, l'impostazione del revisore secondo la quale in aggiunta al costo evitabile corrispondente al versamento da parte delle categorie agevolate di un canone dimezzato o nullo occorre considerare anche un corrispondente "ricavo aggiuntivo" per Telecom Italia in considerazione della spesa in chiamate aggiuntive sostenuta dalle categorie di clienti in questione.

### **13.5. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B3**

229. Con il quesito n. B3 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica, condividendo gli aggiustamenti apportati da EE.
230. BT non concorda con quanto proposto dall'Autorità, in quanto ritiene, per le ragioni esposte in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2), non iniquo l'onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale nell'anno di riferimento. La società esclude l'ammissibilità del meccanismo di ripartizione anche in considerazione dell'entità dei benefici indiretti che, correttamente calcolati, compenserebbero il costo sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale. Inoltre, BT valuta positivamente la riduzione nel 2005 del costo netto di fornitura del servizio di telefonia pubblica approvato dal revisore, rispetto all'analogo valore del 2004. Ciononostante, evidenzia variazioni anomale dei valori relativi ai costi evitabili e ai ricavi mancati forniti da Telecom Italia per il calcolo del costo.
231. Fastweb non condivide la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica in quanto ritiene che i benefici indiretti goduti da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale annullino

i relativi costi. Inoltre, ribadisce le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2) in merito alla non iniquità dell'onere sostenuto da Telecom Italia.

232. In relazione al costo netto della telefonia pubblica, Fastweb condivide la decisione del revisore di escludere da tale costo la quota relativa a tutte le postazioni non funzionanti e/o con ricavi ridotti. Tuttavia, l'operatore evidenzia l'opportunità di verificare il livello di profitto complessivo degli impianti USO al fine di individuare eventuali marginalità positive derivanti da una parte delle postazioni di telefonia pubblica particolarmente profittevoli che potrebbero azzerare il costo netto di fornitura del servizio.
233. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica per un importo di circa 7 milioni di euro alla luce degli aggiustamenti apportati da Europe Economics.
234. Vodafone non concorda con la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto relativo alla telefonia pubblica, in quanto ritiene non dimostrata l'iniquità del corrispondente l'onere sostenuto da Telecom Italia.
235. Wind, richiamando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2), afferma di ritenere che i costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale nel 2005 non rappresentino un onere iniquo e, dunque, di non concordare con la proposta dell'Autorità di ammettere il costo netto della telefonia pubblica al meccanismo di ripartizione.

### **13.6. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B3**

236. Relativamente al quesito n. B3, con l'esclusione di Telecom Italia, nessuno degli operatori intervenuti afferma di condividere la proposta dell'Autorità in merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica.
237. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della sua non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005.
238. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2005 del meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica, nonché il

valore di tale voce ammesso al meccanismo di ripartizione, pari a 7,05 milioni di euro.

### **13.7. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B4.**

239. Con il quesito n. B4 di cui al documento di consultazione pubblica l’Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla metodologia di stima dei benefici indiretti applicata dal revisore.
240. In relazione alla fedeltà al marchio, secondo BT andrebbe valorizzato in aggiunta a quello della fedeltà al marchio anche il beneficio indiretto derivante da quella che Ofcom definisce “*brand enhancement and corporate reputation*” (Ofcom, *Review of the Universal service obligation, Consultation document*, 10/1/2005, par. 9.17 e 9.18), beneficio che il regolatore britannico valorizza come percentuale delle spese di *marketing* e di pubblicità sostenute da *BT retail*.
241. BT richiama la delibera n. 33/06/CONS sottolineando l’utilità di alcune considerazioni ivi espresse (in particolare ai punti 114-116, ove si riportano gli esiti di una rilevazione svolta nel febbraio 2004 su un campione di 2008 individui) ai fini della stima dei benefici indiretti legati alla fedeltà al marchio. Secondo BT, infatti, lo scarso livello di conoscenza da parte degli utenti della possibilità di distaccarsi completamente da Telecom Italia e delle condizioni ed implicazioni di tale distacco (evidenziato dall’Autorità nella delibera richiamata) inciderebbe in maniera significativa sulla propensione al cambiamento di operatore e sul livello di fedeltà della clientela Telecom Italia.
242. Con riguardo poi al vantaggio derivante dalla disponibilità di informazioni relative ai profili di consumo dei clienti, BT ritiene opportuno includere tale vantaggio nel computo dei benefici indiretti e non accettabile la motivazione avanzata da EE per la relativa esclusione, dal momento che l’obbligo imposto a Telecom Italia a seguito della fusione con Seat sarebbe limitato alla condivisione delle anagrafiche dei clienti e non ai dati concernenti i loro profili di consumo.
243. Fastweb afferma di non condividere le proposte dell’Autorità, in quanto i valori dei benefici indiretti individuati nel documento di consultazione sarebbero sottostimati a causa di errori metodologici.
244. In merito al beneficio rappresentato dalla fedeltà al marchio, Fastweb non condivide la stima proposta da Agcom (12,1 mln di euro) e considera errato l’approccio utilizzato da Telecom Italia e dal revisore per la definizione di “cliente fedele”, mentre condivide l’impostazione di Wind (secondo cui la fornitura del servizio universale rappresenta “uno dei motivi” e non “il principale motivo” di

scelta del consumatore), a riprova della cui validità richiama i risultati di un recente studio svolto dalla società Wik Consult nel 2008.

245. Peraltro, applicando una diversa metodologia di calcolo, basata su un documento di Of tel e sulle raccomandazioni contenute in uno studio di Wik Consult per la Commissione europea sul finanziamento del servizio universale dell'ottobre del 1997, Fastweb giunge ad una valorizzazione del beneficio della fedeltà al marchio pari a circa 104 milioni di euro, importo tale da azzerare il costo netto del servizio universale per il 2005. La diversa metodologia a cui Fastweb suggerisce di ricorrere consente una quantificazione del beneficio non tramite indagine di mercato, ma tramite una valutazione dei costi (di *marketing* e di pubblicità) che l'USO *provider* avrebbe dovuto sostenere per ottenere un effetto in termini di immagine paragonabile a quello derivante dall'essere fornitore del servizio universale.
246. Inoltre, Fastweb, Wind e Vodafone rilevano che il beneficio indiretto di fedeltà al marchio risulta inferiore a quello stimato nel 2004 nonostante la percentuale dei clienti fedeli stimata dal revisore per l'anno 2005 sia aumentata (da 0,563% a 0,625%). Al riguardo, gli operatori specificano che una tale riduzione potrebbe essere ammessa solo nel caso di diminuzione del numero di utenti in aree profittevoli e di riduzione del ricavo medio per utente profittevole.
247. Inoltre, secondo Fastweb una stima corretta della percentuale dei clienti fedeli, sulla base dei dati contenuti nella relazione del revisore (tabelle 8.1 e 8.2) e considerando la totalità di soggetti che dichiarano una conoscenza certa del servizio universale, potrebbe essere pari allo 0,91%.
248. Con riguardo al valore pubblicitario della telefonia pubblica, Fastweb non ritiene corretta la stima proposta dall'Autorità. In particolare, secondo la società, l'attribuzione di un valore pubblicitario soltanto al 75% delle cabine e cupole telefoniche non profittevoli si basa su assunzioni arbitrarie. Fastweb ritiene che per giungere ad una stima ragionevole del beneficio indiretto goduto da Telecom Italia occorre considerare il valore pubblicitario anche di cabine e cupole non funzionanti per omessa manutenzione.
249. Inoltre, la società ritiene che l'attribuzione di un valore pubblicitario limitata al 75% degli impianti non profittevoli sia in contrasto con le previsioni della delibera n. 290/01/CONS, recante "*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*", in particolare quelle di cui all'art. 2 della delibera, che prescrivono a Telecom Italia l'installazione degli apparati in luoghi di grande rilevanza sociale e ad alta frequentazione. Secondo Fastweb sarebbe più appropriato attribuire valore

pubblicitario ad una percentuale di cabine e cupole telefoniche pari al 100% del totale.

250. Con riguardo alla disponibilità di informazioni relative ai profili di consumo dei clienti, Fastweb non concorda con l'attribuzione di un valore nullo al relativo beneficio da parte del revisore, giustificata sulla base dell'obbligo di fornire gratuitamente agli altri operatori accesso al database sulla clientela, imposto a Telecom Italia da AGCM a seguito della fusione con Seat. Al riguardo, Fastweb sottolinea come tale obbligo sia limitato alle informazioni anagrafiche relative alla clientela con esclusione dei dati sui profili di consumo e richiama quanto riportato al comma 254 della delibera n. 153/11/CIR in cui l'Autorità specificava l'opportunità di un ulteriore approfondimento da parte del revisore su questo specifico punto nel corso delle verifiche relative al costo netto per l'anno 2005. Per la valorizzazione dei benefici derivanti a Telecom Italia dal possesso di tali informazioni privilegiate, Fastweb suggerisce di considerare una percentuale dei ricavi su rete fissa conseguiti da Telecom Italia nel 2005.
251. Telecom Italia non concorda con la quantificazione dei benefici indiretti effettuata da Europe Economics, in particolare relativa alla fedeltà al marchio e alla telefonia pubblica. Con riferimento alla prima categoria di benefici indiretti, l'operatore ritiene non divisibile la stima del revisore riguardo al livello di potenziale penetrazione degli investimenti in rete in fibra ottica degli operatori alternativi (70%). Infatti, a parere dell'operatore, questo valore non può essere maggiore della percentuale di clienti broadband residenziali attestati su rete in rame in aree aperte all'unbundling, che nel 2010 risulta pari a circa al 54%. Inoltre, secondo la società, il beneficio della fedeltà al marchio sarebbe in ogni caso destinato a diminuire nel tempo in ragione della maggiore concorrenza presente nel mercato della telefonia vocale.
252. Vodafone osserva che una congrua valorizzazione dei benefici indiretti dovrebbe portare ad una significativa riduzione, se non ad un azzeramento del costo netto del servizio universale. Peraltro, secondo Vodafone, la complessità della quantificazione dei benefici indiretti, unita alla mancanza di una consolidata metodologia di calcolo, renderebbe opportuna l'apertura di uno specifico procedimento.
253. La società non concorda con la mancata valorizzazione da parte di Europe Economics del beneficio derivante dalla disponibilità di informazioni sui profili di consumo dei clienti, ritenuto nullo dal revisore in considerazione della circostanza che Telecom Italia, in seguito alla fusione con SEAT, è stata obbligata a fornire a titolo gratuito ad altri operatori il *database* sulla clientela. Tale motivazione è considerata da Vodafone non adeguata in quanto Telecom Italia sarebbe stata

obbligata a fornire il solo database contenente le anagrafiche dei propri clienti, non anche quello relativo ai profili di consumo.

254. Con riguardo al beneficio della fedeltà al marchio, Vodafone concorda con la metodologia utilizzata da Europe Economics, ma ritiene corretta una diversa definizione di “utente fedele” (la medesima proposta da Wind) che consideri tale colui che sceglie Telecom Italia anche, ma non principalmente, in ragione del fatto che la società sia incaricata della fornitura del Servizio universale. A sostegno di ciò, Vodafone osserva come la scelta di un operatore difficilmente sia ricollegabile ad un unico fattore determinante, essendo, piuttosto, dettata da una pluralità di elementi (quali, a titolo esemplificativo, la copertura territoriale, la qualità del servizio, il carattere innovativo dell’offerta, il piano tariffario), nessuno dei quali rappresenta singolarmente il motivo principale della decisione finale.
255. Per la corretta valorizzazione del beneficio della fedeltà al marchio Vodafone sottolinea altresì l’importanza della rappresentatività del campione considerato nell’indagine dal punto di vista non solo qualitativo ma anche quantitativo. Secondo Vodafone campioni prossimi alle mille unità sono suscettibili di generare un errore statistico elevato e tali da inficiare la significatività del risultato dell’indagine.
256. Vodafone determina sulla base di uno studio effettuato da Simulation Intelligence e TQL nel 2010 una percentuale di clienti fedeli pari all’1%.
257. Vodafone non condivide la quantificazione del valore pubblicitario dell’esposizione del logo dell’operatore incaricato della fornitura del servizio universale sulle postazioni di telefonia pubblica. Più precisamente, Vodafone concorda con la metodologia utilizzata da Europe Economics per la valorizzazione del corrispondente beneficio indiretto ritenendo tuttavia che si debba prendere in considerazione la totalità (e non il 75%) delle postazioni di telefonia pubblica installate da Telecom Italia, alla luce del fatto che la loro presenza in luoghi ad elevata rilevanza sociale (secondo le prescrizioni della delibera n. 290/01/CONS), le rende suscettibili di assicurare una rilevante visibilità al logo della società.
258. Wind ritiene che le tre tipologie di benefici indiretti presi in considerazione nel documento di consultazione non esauriscano tutti i vantaggi di cui Telecom Italia beneficia come fornitore del servizio universale, elencati all’art. 6, comma 2, lettera b dell’allegato 11 al Codice.
259. Con riguardo al beneficio della fedeltà al marchio, utilizzando il metodo di valorizzazione proposto da Wind si giunge ad un valore compreso tra i 100 e i 179 milioni di euro, tale da rendere nullo il costo netto del servizio universale.

Secondo Wind, alla luce di tale valorizzazione, basata su analisi condotte da società indipendenti di ricerca (e condivise da altri operati, quali Fastweb e Vodafone) l'Autorità dovrebbe rivedere al rialzo la stima del beneficio della fedeltà al marchio dichiarata da Telecom Italia. Peraltro, secondo Wind, il valore di riferimento per l'anno 2005 per la stima della fedeltà al marchio dovrebbe tener conto dell'andamento decrescente negli anni del valore del beneficio in questione e del fatto che la valorizzazione proposta dalla società (100 – 179 milioni di euro) è basata su analisi condotte negli anni 2008 e 2009. Pertanto, secondo le stime di Wind, l'ammontare complessivo del beneficio di fedeltà al marchio tra gli anni 2005 e 2009 sarebbe compreso tra 500 e 895 milioni di euro.

260. Wind ritiene che il documento di EE relativo alla “*Verifica del costo netto e stima dei benefici indiretti del servizio universale per l'anno 2005*” avrebbe dovuto confrontare il valore della fedeltà al marchio stimato con quello ottenuto attraverso le metodologie di calcolo utilizzate nella *best practice* internazionale. Secondo Wind meritevole di attenzione è un recente studio della società WIK che stima il beneficio indiretto della fedeltà al marchio superiore allo 0,65% del *turnover* complessivo dell'operatore USO provider considerato. Applicando tale studio al caso di Telecom Italia si otterrebbe un valore del beneficio per l'anno 2005 pari a 115 milioni di euro.
261. Con riguardo specifico alla definizione di utente fedele, Wind non condivide quanto espresso dal revisore che, secondo la società, sulla base di una metodologia errata, giungerebbe ad una ingiustificata sottostima della percentuale di clienti fedeli. Inoltre Wind ritiene elevatissima la probabilità di errore del questionario di Grandi Numeri (Telecom Italia).
262. Con riguardo al valore della pubblicità di telefonia pubblica, Wind non condivide l'approccio di Europe Economics allorché si attribuisce solo al 75% delle cabine telefoniche un valore pubblicitario. Secondo Wind, tutte le postazioni di telefonia pubblica sono installate in luoghi di assoluto valore pubblicitario in quanto luoghi pubblici di rilevanza sociale e ad alta frequentazione.
263. Con riguardo al vantaggio rappresentato dalla disponibilità di informazioni sui clienti e sui relativi profili di consumo, Wind non concorda con la posizione di EE che ritiene nullo tale beneficio. Secondo Wind, infatti, Telecom Italia può usufruire di un patrimonio informativo privilegiato che non può non essere valorizzato nell'ambito dei benefici indiretti.

### **13.8. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B4**

264. Con riguardo al quesito B4, tutti gli operatori intervenuti alla consultazione, Telecom Italia esclusa, ritengono che una corretta stima dei benefici indiretti

dovrebbe quantificarne il valore per un importo superiore a quello del costo netto della fornitura del servizio universale. Telecom Italia ritiene invece che la fornitura del servizio universale determini un beneficio indiretto di un valore pari a circa 15,5 milioni di euro.

265. La maggior parte delle osservazioni degli operatori sul quesito B4 ricalcano posizioni già espresse dagli stessi nell'ambito della consultazione pubblica relativa al procedimento del servizio universale 2004, indetta con la delibera n. 112/11/CIR, nel corso della quale il tema dei benefici indiretti è stato ampiamente discusso ed è anche stato oggetto di una relazione tecnica dedicata da parte del Revisore.
266. Alcune delle osservazioni formulate durante la consultazione indetta con la citata delibera n. 112/11/CIR sono state condivise dall'Autorità che ha modificato le relative stime del Revisore ed ha recepito alcune modifiche alla modalità di calcolo nella delibera n. 153/11/CIR (cfr. punto 270) che sono state dunque applicate al calcolo dei benefici indiretti nel presente procedimento. In ragione di ciò, l'Autorità ritiene di confermare le valutazioni metodologiche svolte per i benefici indiretti del 2004 e confermate nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con la delibera n. 35/12/CIR, e dunque le questioni di natura metodologica non vengono affrontate nel presente provvedimento.
267. Nella tabella di seguito si evidenziano le stime dei benefici indiretti definite in esito ai procedimenti di valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni precedenti al 2005:

Valore approvato dall'Autorità (mln di euro)	1999 (D. 8/00/CIR)	2000 (D. 23/01/CIR)	2001 (D. 14/02/CIR)	2002 (D. 16/04/CIR)	2003 (D. 28/07/CIR)	2004 (D.153/11/CIR)
Benefici indiretti	45,6	32,2	31	28,9	20,2	20,89

268. Si osserva come l'andamento dei valori sia tendenzialmente decrescente e tale trend appare coerente con gli esiti dell'analisi di concorrenzialità. Infatti, ad un incremento della pressione concorrenziale ed alla conseguente erosione della quota di mercato di Telecom Italia corrisponde una riduzione dei benefici indiretti.
269. Con riguardo agli aspetti specifici relativi alla metodologia di stima dei benefici indiretti per la valutazione del costo netto 2005, l'Autorità condivide, per la

quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio l'approccio adottato da EE basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate che consentono di stimare la percentuale di clienti “fedeli” all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale

270. Peraltro, le osservazioni raccolte nell'ambito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 112/11/CIR avevano già evidenziato la necessità di modificare la metodologia proposta dal revisore in relazione ad alcuni parametri applicativi. Talune di dette osservazioni sono state recepite con la delibera n. 153/11/CIR che ha modificato i parametri per il calcolo della percentuale dei clienti fedeli, nonché incrementato la percentuale di cabine con valore pubblicitario dal 50% al 75%.
271. Le assunzioni precedentemente descritte comportano, in termini di valorizzazione del beneficio della fedeltà al marchio, una percentuale di utenti fedeli pari a 0,625% e di conseguenza la determinazione di un valore pari a 12,1 milioni di euro.
272. Con riguardo alla stima del vantaggio derivante dalla disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici (di cui all'art. 6, comma 2, lettera d, dell'Allegato 11 al Codice), il revisore ha ritenuto anche per il 2005 nullo tale beneficio in ragione dell'obbligo imposto a Telecom Italia, a seguito della fusione con Seat, di dare accesso gratuito al *database* della clientela.
273. In relazione alla quantificazione del valore pubblicitario dell'esposizione del logo dell'operatore incaricato della fornitura del servizio universale sulle postazioni di telefonia pubblica si ritiene rilevante che i “*Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche*” prescritti dalla delibera n. 290/01/CONS, individuano una serie di luoghi di interesse di cui soltanto alcuni e non necessariamente tutti possono essere considerati aree ad alta frequentazione.
274. A tal riguardo, come evidenziato al punto 270, la delibera n. 153/11/CIR ha incrementato il beneficio del valore pubblicitario dell'esposizione del logo, tenendo conto non più del 50% bensì del 75% delle postazioni di telefonia pubblica. Di conseguenza si determina un valore di beneficio pari a 6,7 milioni di euro.
275. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che il valore complessivo dei benefici indiretti per il 2005 sia pari a 19,7 milioni di euro, come indicato nella tabella di seguito:

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima Agcom</b>
Fedeltà al marchio	12,1
Valore pubbl. mailing	0,9
Valore pubbl. TP	6,7
<b>TOTALE</b>	<b>19,7</b>

276. Alla luce della valutazioni sopra espresse, il valore complessivo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005, incluso il costo di verifica, ammesso al meccanismo di ripartizione è pari a 25,585 milioni di euro, come da tabella di seguito:

<b>Costo netto del servizio universale anno 2005</b>	<b>Mln €</b>
Fonia vocale	29,90
Telefonia pubblica	7,0
Categorie agevolate	8,2
Benefici indiretti	-19,7
Costo di verifica del calcolo	0,185
<b>TOTALE</b>	<b>25,585</b>

#### **14. Gli esiti della consultazione pubblica sul quesito n. C1**

##### **14.1. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. C1**

277. Con il quesito n. C1 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alle voci di costo e di ricavo del traffico internazionale ammesse nell'ambito della metodologia per il calcolo dei ricavi netti delle società soggette agli obblighi di

contribuzione al fondo del servizio universale ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice.

278. Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi sul punto ritengono soddisfacenti e condivisibili i chiarimenti interpretativi formulati dall'Autorità in merito alle voci di costo e di ricavo del traffico internazionale.

### **15. Finanziamento del servizio universale**

279. Considerato quanto espresso nelle sezioni precedenti, l'onere complessivo relativo alle attività svolte dall'operatore incaricato in ottemperanza agli obblighi di servizio universale per l'anno 2005, ammonta ad un valore pari a 25,4 milioni di euro, tenuto conto anche dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto operatore incaricato di fornire prestazioni di servizio universale.

280. Per determinare il valore complessivo del fondo, a tale ammontare è da aggiungere il costo dell'attività di verifica condotta da EE, che le condizioni contrattuali fissano, per l'anno 2005, ad un importo pari a euro 184.825,00.

281. Si riporta in tabella, il dettaglio relativo alle voci di costo netto e benefici indiretti ammissibili al meccanismo di ripartizione:

<b>Costo netto del servizio universale anno 2005</b>	<b>Mln €</b>
Fonia vocale	29,9
Telefonia pubblica	7,0
Categorie agevolate	8,2
Benefici indiretti	-19,7
Costo di verifica del calcolo	0,185
<b>TOTALE</b>	<b>25,585</b>

282. Sulla base dei dati forniti dagli operatori nel corso delle attività istruttorie, applicando il meccanismo di esenzione definito dalla delibera 1/08/CIR e s.m.i., l'Autorità ha stimato le percentuali di contribuzione per l'anno 2005 come riportate nella tabella seguente:

<b>Soggetto debitore</b>	<b>Quota di contribuzione</b>
BT Italia (ex Albacom)	0,56%
Tiscali S.p.A.	0,58%
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	1,00%
H3G S.p.A.	2,18%
Fastweb	2,34%
Wind Telecomunicazioni	12,97%
Vodafone Omnitel	20,82%
Telecom Italia (ex TIM)	24,01%
Telecom Italia	35,53%

283. Wind ha proposto in fase di consultazione una revisione delle quote a carico di ciascun operatore, avendo riscontrato un aumento della propria quota di contribuzione di circa tre punti rispetto all'anno precedente.
284. Al riguardo, l'Autorità rappresenta che le quote di contribuzione a carico di ciascun operatore dipendono dall'ammontare complessivo dei ricavi netti calcolati secondo la metodologia definita dalla delibera n. 1/08/CIR e s.m.i.. Tali quote possono non coincidere con le quote di mercato di ciascun operatore in ragione dell'eterogeneità dei servizi inclusi nel novero delle due differenti metodologie di calcolo. Infatti, le quote di contribuzione al fondo tengono conto esclusivamente dei servizi afferenti all'obbligo di servizio universale, per contro, le quote di mercato comprendono il totale dei servizi prodotti dalle aziende. In considerazione di tali differenze, non si ritiene opportuno procedere al ricalcolo delle quote di contribuzione in assenza di ulteriori elementi che giustifichino una tale revisione.

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (prot AGCOM n. 60397 del 28 novembre 2012) relativo allo schema di provvedimento recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla valutazione del costo netto per l'anno 2005*" adottato dall'Autorità in data 18 ottobre 2012;

CONSIDERATO che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso parere favorevole, condividendo in pieno le valutazioni svolte e le conclusioni raggiunte dall'Autorità. In particolare, l'AGCM ha osservato che l'analisi di sostituibilità contenuta nello schema di provvedimento risulta, a suo avviso, rispondente alla *ratio* della normativa vigente in materia di ripartizione dei costi netti del servizio universale, alla luce della quale deve ritenersi che l'analisi in questione non debba essere svolta nell'ottica della definizione di un mercato rilevante, ma piuttosto nell'ottica della valutazione dell'esistenza di un grado di sostituibilità tra servizi fissi e mobili tale da giustificare la partecipazione di tutti i relativi prestatori agli oneri del servizio universale.

CONSIDERATO che secondo l'AGCM, inoltre, l'analisi effettuata nello schema di provvedimento in questione risulta esaustiva rispetto alle indicazioni del Consiglio di Stato, essendo incentrata su tutti gli elementi da quest'ultimo indicati come riferimento, nonché supportata da un esauriente apparato motivazionale;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale**

1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005 è applicabile agli operatori di rete fissa e mobile di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice.
2. Il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale per la fornitura del servizio di telefonia vocale per l'anno 2005 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 29,9 milioni di euro.
3. Il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale per le categorie agevolate per l'anno 2005 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 8,2 milioni di euro.
4. Il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale per la fornitura del servizio di telefonia pubblica per l'anno 2005 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 7,0 milioni di euro.
5. I vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale per l'anno 2005 sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 19,7 milioni di euro e detratti dal costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale.
6. Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale per l'anno 2005, il costo netto complessivo di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei vantaggi di

mercato, è pari a 25,4 milioni di euro, cui è aggiunto il costo della verifica pari a 0,185 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 25,585 milioni di euro.

## **Articolo 2**

### **Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione**

1. Le società BT Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Tele Tu S.p.A., H3G S.p.A., Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A. sono soggette all'obbligo di contribuzione al fondo del servizio universale per l'anno 2005.
2. Le quote di contribuzione al fondo sono fissate nella misura indicata nella tabella che segue:

<b>Soggetto debitore</b>	<b>Quota di contribuzione</b>	<b>Contributo al fondo (€)</b>
BT Italia (ex Albacom)	0,56%	143.276,00
Tiscali	0,58%	148.393,00
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	1,00%	255.850,00
H3G	2,18%	557.753,00
Fastweb	2,34%	598.689,00
Wind Telecomunicazioni	12,97%	3.318.374,50
Vodafone Omnitel	20,82%	5.326.797,00
Telecom Italia (ex TIM)	24,01%	6.142.958,50
Telecom Italia	35,53%	9.090.350,50
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>100%</b>	<b>25.582.441,50</b>
Quota del fondo da versare all'Autorità per il costo della verifica	-	185.000,00

La presente delibera è notificata alle società BT Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Tele Tu S.p.A., H3G S.p.A., Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Telecom Italia S.p.A., ed è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articolo 135, comma 1, lettera b), e 119 del codice del processo amministrativo).

La presente delibera è, inoltre, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico per gli atti conseguenti di competenza ai sensi del Codice.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria